

Dipartimento Amministrativo

Servizio Acquisti Area Vasta

Settore Investimenti, beni e servizi informatici, servizi appaltati e beni economici

CHIARIMENTI

Gara Europea a Procedura Aperta, divisa in due lotti, finalizzata alla stipula di un accordo quadro con un operatore economico, senza rilancio competitivo, per l'affidamento di servizi di noleggio a lungo termine senza conducente, con servizi di gestione complessiva della flotta e del car sharing aziendale, per le esigenze dell'Azienda USL di Bologna e dell'Azienda USL della Romagna

Chiarimento PI253129-26

Domanda: Precisazione in merito al punto 17 del Disciplinare di Gara

Risposta:

Nella sezione di cui al punto 17 (Offerta Economica), poiché trattasi di un rifiuto, si precisa che la seguente previsione del Disciplinare di Gara:

“L'operatore economico inserisce, per ogni lotto di gara, la documentazione economica nella Piattaforma, compilando le apposite sezioni e allegando l'Allegato C – Scheda Offerta Economica, firmata per accettazione secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1.”


deve intendersi priva dell'espressione “firmata per accettazione”, in quanto i concorrenti presenteranno autonomamente le rispettive offerte economiche.

Chiarimento PI248501-26

Domanda: Con riferimento alle istanze di chiarimento pervenute in merito alle stazioni di ricarica (wall-box), la Stazione Appaltante fornisce il riscontro, avente carattere dirimente per entrambi i lotti di gara e con riguardo a tutti i quesiti formulati, specificamente identificati nei punti 1), 2), 3) e 4) Quesito Registro di Sistema n. PI243009-26.

Risposta:

- 1) Si conferma.
- 2) Le wall-box e colonnine devono avere doppio connettore con cavo integrato come specificato a Capitolato; non sono ammesse wall-box con singolo connettore.
- 3) Le wall-box e colonnine devono essere conformi ai valori indicati a Capitolato; pertanto, devono essere conformi con il valore IK10.
- 4) Le colonnine e wall-box devono garantire l'erogazione della potenza indicata nella documentazione di gara; inoltre, deve essere possibile settare una potenza erogabile inferiore poiché possono essere presenti delle location dove la potenza disponibile è inferiore a quella massima erogabile.



Chiarimento PI245863-26

Domanda: Spett.le Stazione Appaltante, in attesa delle Vostre determinazioni in merito al chiarimento relativo alla tematica delle colonnine e considerati i tempi particolarmente ristretti, con la presente si rinnova la richiesta di concessione di una proroga, al fine di poter predisporre un'offerta seria, responsabile e completa di tutti gli elementi necessari alla sua corretta formulazione. Restiamo in attesa di un Vostro cortese riscontro. Cordiali saluti.

Risposta:

Si rammenta che questa Stazione Appaltante, con provvedimento dirigenziale n. 1069 in data 28 aprile u.s., ha già accordato una congrua proroga dei termini di presentazione delle offerte.

Considerato che, ad oggi e comunque in tempo utile rispetto alla scadenza dei termini endoprocedimentali in capo alla scrivente, tutte le istanze di chiarimento pervenute sono state *ad abundantiam* evase, non si ravvisano i presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento dell'istanza *de qua*.


Tale scelta si rende necessaria anche in ossequio al principio di tempestività e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché a tutela del preminente interesse pubblico alla sollecita conclusione della procedura evidenziale, destinata all'affidamento di un appalto di rilevante entità.

Chiarimento PI210106-26

Domanda: Con riguardo alla previsione di designare l'operatore economico quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali, nell'ambito dell'esecuzione del contratto di noleggio (e dei servizi ad esso correlati), ci permettiamo di evidenziare come, a nostro avviso, lo schema dei ruoli privacy che prevede la Stazione Appaltante quale titolare e l'Appaltatore quale responsabile, non sia corretto, mentre è corretta l'impostazione che vede entrambe le parti titolari autonomi del trattamento dei medesimi dati. La nostra società, come qualsiasi altro operatore nel mercato del noleggio non opera quale responsabile del trattamento per il servizio di noleggio dei veicoli. Il contratto di noleggio non sottende trattamenti effettuati per conto della Stazione Appaltante (i.e. raccolta, gestione, archiviazione dei dati personali), bensì ha ad oggetto la messa a disposizione della vostra società, per il tramite dei vostri dipendenti, di veicoli di proprietà dell'operatore economico, nonché l'erogazione dei servizi correlati al noleggio e necessari a garantire il corretto funzionamento dei veicoli stessi (consegna, manutenzione, assistenza, etc.). Il contratto di noleggio può altresì sottendere trattamenti previsti da obblighi di legge (ad es. copertura assicurativa). Il trattamento dei dati è svolto da questa società, come da ciascun operatore del mercato, nel proprio esclusivo interesse quale proprietario del veicolo. Nella sostanza, la titolarità autonoma è strettamente e irrinunciabilmente legata alla proprietà dei veicoli. Per le motivazioni sopra esposte questa società, nell'ambito dei trattamenti e degli "adempimenti privacy", ha da sempre agito e continua ad agire, anche a seguito dell'entrata in vigore del GDPR, quale "Titolare autonomo di trattamento", attuando in autonomia tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il rilascio dell'informativa ai conducenti dei propri veicoli noleggiati alla vostra società. Questa società ha provvede periodicamente al relativo aggiornamento, comunicandolo altresì a tutti i conducenti i cui dati ci siano stati forniti nel corso del noleggio. 2) Installazione black box e car sharing: riguardo alle black box/servizio di localizzazione GPS la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali impedisce che i dati siano accessibili sia da parte della società di noleggio che da parte della società utilizzatrice. Si chiede dunque conferma che i dati saranno accessibili unicamente dalla società utilizzatrice; Sempre in relazione al servizio di geolocalizzazione richiesto chiediamo se le Aziende USL di Bologna e della Romagna siano in possesso o meno di un accordo sindacale, in quanto le norme in materia prevedono

Pag. 2 di 31





espressamente che le BB possano essere installate soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali; la localizzazione dei veicoli tramite le black box e, di conseguenza, dei lavoratori alla guida degli stessi veicoli consiste in un trattamento di dati connotato da particolare invasività per i dipendenti tanto che il Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP) lo ha ricompreso nell'elenco dei trattamenti ad elevato rischio per i quali la DPIA è obbligatoria. Si chiede conferma che le Aziende USL di Bologna e della Romagna siano informate sull'obbligatorietà di redazione di tale documento con impegno a produrlo in caso di necessità.

Risposta:

1) Si chiarisce che le osservazioni pervenute non possono essere accolte.

Nel dettaglio, con riferimento alla prima osservazione, resta fermo quanto previsto nel Capitolato Speciale; pertanto, l'operatore economico si qualifica quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR ogniqualvolta, e per qualsiasi operazione, ciò comporti il trattamento di dati personali dei dipendenti della Stazione Appaltante e/o delle Aziende Committenti.

Considerato che l'operatore economico offre in via prevalente il servizio di noleggio dei veicoli, si osserva che costituiscono oggetto del contratto anche taluni servizi correlati, i quali comportano il trattamento di dati personali dei dipendenti della Stazione Appaltante.

L'Operatore Economico, nella fase di esecuzione del contratto, tratterà dati personali riferiti a soggetti interessati dipendenti della Stazione Appaltante, che il medesimo non avrebbe altrimenti trattato *ab origine* se non in ragione della partecipazione e della conseguente aggiudicazione della procedura di gara in oggetto.

2) Si chiarisce che i sistemi richiesti dalla documentazione di gara dovranno essere realizzati e gestiti nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al Regolamento generale sulla protezione dei dati.

L'accesso ai dati generati dai dispositivi di bordo dovrà, pertanto, essere consentito esclusivamente ai soggetti legittimati e nei limiti strettamente necessari al perseguimento delle rispettive finalità connesse all'esecuzione del contratto, alla sicurezza, alla gestione tecnica del servizio, all'adempimento degli obblighi normativi nonché alle ulteriori finalità legittime previste *ex lege*.


Si precisa, inoltre, che gli adempimenti eventualmente necessari ai sensi della normativa lavoristica vigente risultano già assolti; pertanto, le Aziende Committenti hanno provveduto, per quanto di rispettiva competenza, alla stipula degli accordi sindacali relativi all'utilizzo di apparecchiature di localizzazione satellitare GPS installate a bordo dei mezzi aziendali, nonché agli ulteriori adempimenti richiesti dalla normativa applicabile.

Si conferma, altresì, che le Aziende Sanitarie operano nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

L'eventuale necessità di procedere alla redazione della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) sarà verificata dai Titolari del trattamento sulla base delle caratteristiche concrete ed effettive del trattamento dei dati, *in concreto* considerate.

Resta fermo che l'aggiudicatario dovrà garantire piena collaborazione e assistenza in relazione a tutti gli adempimenti in materia di privacy previsti dalla documentazione di gara e dalla normativa vigente, fermo restando quanto previsto dal Capitolato Speciale, ai sensi del quale: *"Entro 60 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dell'installazione, l'aggiudicatario dovrà produrre una Valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) conforme alle normative vigenti in merito alla privacy con particolare riguardo all'art. 35 del GDPR, senza costi aggiuntivi per la stazione appaltante"*.





Chiarimento PI243009-26

Domanda: Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento alla gara in oggetto siamo a presentare le seguenti richieste di chiarimento. 1. Con riferimento all'art. 1, lett. c), avente ad oggetto la fornitura in acquisto di stazioni di ricarica (colonnine e wall-box) per veicoli elettrici, nonché all'art. 7 del Capitolato, si chiede un chiarimento in merito alla corretta interpretazione delle prestazioni richieste con riferimento alla componente software e ai servizi di gestione delle infrastrutture di ricarica. In particolare, si osserva che la fornitura delle infrastrutture hardware appare distinta, sotto il profilo funzionale ed economico, dai servizi di gestione, monitoraggio e supervisione della rete di ricarica, i quali costituiscono normalmente servizi erogati tramite piattaforma software centralizzata e riferibili al sistema nel suo complesso, piuttosto che alla singola colonnina oggetto di acquisto. Alla luce di quanto sopra, si chiede pertanto di confermare che: a) l'oggetto della fornitura in acquisto sia rappresentato dalle infrastrutture hardware di ricarica; b) l'eventuale piattaforma software ed i connessi servizi di gestione, controllo, monitoraggio e assistenza operativa debbano intendersi quali servizi accessori alla gestione dell'infrastruttura nel suo complesso i cui costi rimarranno a carico della Stazione Appaltante. Si chiede infine di confermare che tale interpretazione risulti coerente con l'impostazione complessiva della documentazione di gara e con le modalità operative tipiche del settore. 2. In riferimento alla vostra risposta PI228511-26 nella quale viene fornito il solo numero complessivo di punti di ricarica senza una distinzione tra colonnine e wall-box si chiede di confermare, anche ai fini della corretta valorizzazione dei campi dell'offerta economica, che possa essere considerato equivalente alla colonnina (e che dunque il budget posto a base d'asta sia sempre pari a 3000 euro i.e.), l'offerta di due wall-box con singolo connettore installate su un unico basamento al fine di garantire due punti di ricarica in linea con quanto previsto da capitolato. 3. Sempre in relazione alle caratteristiche tecniche delle wall-box si chiede di voler accettare Grado IK a 20°C almeno IK08 invece che IK10. 4. Sempre in relazione alle caratteristiche tecniche delle wall-box si chiede di voler accettare possibilità di settaggio e riduzione della potenza di ricarica (deve essere possibile ridurre la potenza erogata fino a 7,4Kw); 5. In relazione all'offerta economica ed in particolare al campo "VALORE MASSIMO UNITARIO" si chiede conferma che il valore inserito dalla SA sia da intendersi iva esclusa. 6. In riferimento alla vostra risposta PI228511-26 nella quale viene fornito il solo numero complessivo di punti di ricarica, si chiede di voler specificare quanti output/presa di ricarica totali sono previsti per ogni singolo lotto. 7. Con riferimento all'elenco dei veicoli destinati alla demolizione, che riporta un totale di 144 unità, si chiede alla Stazione Appaltante di confermare se il numero delle rottamazioni da eseguire nell'ambito del servizio debba essere integralmente pari a 144, oppure se il numero effettivamente a carico dell'Operatore Economico sia inferiore. Nel caso in cui il numero delle rottamazioni da effettuare sia diverso da quello indicato nell'elenco, si chiede cortesemente di specificare il numero esatto di rottamazioni da considerare ai fini della formulazione dell'offerta economica. 8. In relazione dei chiarimenti proposti e delle risposte per le quali siamo ancora in attesa di vostre determinazioni siamo costretti, viste le tempistiche ristrette, necessarie ad una corretta formulazione dell'offerta tecnica ed economica siamo a richiedere nuovamente la proroga dei termini. Restiamo in attesa di un Vs. cortese riscontro. Cordiali saluti


Risposta:

Ai quesiti 1), 2), 3) e 4) che sono al vaglio della Stazione Appaltante, per i necessari approfondimenti d'intesa con le Aziende Committenti direttamente coinvolte nell'appalto, si risponderà al più presto con apposito chiarimento, il quale sarà caricato a sistema disgiuntamente dalla medesima Stazione appaltante.

5) Si conferma.

6) Si tratta di n. 75 nuovi punti di ricarica destinati all'alimentazione di ulteriori n. 75 autovetture elettriche, aggiuntive rispetto a quelle attualmente in dotazione.





7) Si conferma che l'elenco delle rottamazioni previste, allegato a una delle risposte ai chiarimenti, è corretto e contempla complessivamente n. 114 autovetture — e non n. 144 — secondo la seguente articolazione temporale:

- n. 64 autovetture all'avvio dell'appalto (Periodo A);
- n. 25 autovetture decorsi 12 mesi (Periodo B);
- ulteriori n. 25 autovetture decorsi ulteriori 12 mesi (Periodo C).

Resta pertanto chiarito, *ad abundantiam*, che il quantitativo complessivo delle rottamazioni programmate deve intendersi pari a n. 114 unità.

8) Si rammenta che la Stazione Appaltante, con provvedimento n. 1069 del 28/04/2026, ha già disposto la proroga richiesta.

Chiarimento PI245585-26

Domanda: Con riferimento ai chiarimenti pervenuti in ordine alla revisione dei prezzi e agli ulteriori profili connessi, la Stazione Appaltante fornisce il seguente riscontro, avente carattere dirimente ed esaustivo rispetto a tutti i quesiti formulati de quibus ossia il punto 4) del Quesito Registro di Sistema n. PI210178-26 e al punto 2) del Quesito Registro di Sistema n. PI233368-26.

Risposta:

Relativamente al punto 4) del Quesito Registro di Sistema n. PI210178-26:

a) Si chiarisce che non può trovare conferma l'ipotesi prospettata dall'Operatore Economico.

Come previsto dal Capitolato Speciale, la durata dell'Accordo Quadro è stabilita in 24 mesi decorrenti dalla data di attivazione, eventualmente rinnovabili nei limiti e secondo le modalità previste dalla documentazione di gara. Entro tale arco temporale, le Aziende Sanitarie potranno emettere i relativi Ordinativi di Fornitura e/o contratti attuativi sulla base dei fabbisogni effettivi che verranno a manifestarsi nel corso della vigenza dell'Accordo Quadro.


Pertanto, non è previsto né garantito che gli ordinativi stimati relativi al Lotto 2 vengano emessi entro 180 giorni dalla presentazione dell'offerta, né, *a fortiori*, entro l'anno 2026.

Resta fermo che le quantità e le tempistiche indicate nella documentazione di gara rivestono carattere meramente estimativo e programmatico e, come tali, non assumono efficacia vincolante nei confronti della Stazione Appaltante, *salvis iuribus* e nei limiti consentiti dalla normativa vigente e dalla *lex specialis* di gara.

b) Il periodo di validità dell'offerta costituisce il termine di vincolo previsto dalla normativa vigente in capo all'Operatore Economico offerente, durante il quale il medesimo rimane obbligato *ex lege* a mantenere ferma l'offerta presentata, non potendo procedere al relativo ritiro *ad nutum*.

Qualora l'aggiudicazione non intervenga entro il termine di 180 giorni previsto dal Disciplinare di gara, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli Operatori Economici la proroga della validità delle offerte presentate. In tale evenienza, l'offerente avrà facoltà di non aderire alla richiesta di proroga e, conseguentemente, di svincolarsi dalla propria offerta, fermo restando che non gli sarà consentito procedere ad alcuna modifica del relativo contenuto economico e/o tecnico, rispetto alle condizioni originariamente formulate.





Successivamente all'aggiudicazione, l'Operatore Economico aggiudicatario resterà vincolato all'offerta presentata sino alla stipula del contratto, nei termini e alle condizioni previste dalla normativa vigente nonché dalla *lex specialis* di gara.

Nel corso dell'esecuzione contrattuale troverà applicazione esclusivamente la clausola di revisione dei prezzi prevista dall'art. 4 del Capitolato Speciale, con esclusione di qualsivoglia ulteriore forma di adeguamento economico non espressamente contemplata *ab origine* dalla documentazione di gara, fermo restando quanto precisato in calce al riscontro relativo al punto 2) del Quesito Registro di Sistema n. PI233368-26.

Relativamente al punto 2) del Quesito Registro di Sistema n. PI233368-26:

Si conferma la facoltà, in capo all'Operatore Economico aggiudicatario, di richiedere la revisione della quota di canone riferita esclusivamente al costo del veicolo oggetto di noleggio, in ragione delle variazioni afferenti al relativo prezzo di listino.

L'eventuale procedura revisionale, subordinata al preventivo contraddittorio con la Stazione Appaltante nonché alla previa autorizzazione da parte della medesima, sarà consentita una sola volta ed esclusivamente al momento dell'emissione dell'ordinativo, suffragata da adeguata documentazione probatoria, *rebus sic stantibus* e nei limiti previsti dalla documentazione di gara.

Si conferma, altresì, la sostituzione dell'indice FOI; conseguentemente, deve ritenersi applicabile l'indice ATECO 77.11.00.

Chiarimento PI243026-26

Domanda: Con riferimento ai chiarimenti pervenuti in merito alla possibilità di prestare la sola garanzia Kasko (danni al veicolo) in regime di autoassicurazione (c.d. self-insurance), la Stazione Appaltante fornisce il riscontro, avente carattere dirimente rispetto a tutti i quesiti formulati sul punto ossia il punto 24), lett. a) del Quesito Registro di Sistema n. PI210178-26, il Quesito Registro di Sistema n. PI231180-26 e il punto 5 del Quesito Registro di Sistema n. PI233368-26.

Risposta:

La Stazione Appaltante non ritiene ammissibile l'ipotesi di autoassicurazione.


Gli atti di gara prevedono espressamente che tutti i veicoli siano dotati di "polizza Kasko totale senza franchigia", oltre alla RCA e alle altre coperture indicate, da stipularsi con compagnia assicurativa.

L'eventuale ricorso a modelli interni di gestione del rischio attiene all'assetto organizzativo dell'Operatore Economico e non può sostituire, nei rapporti con la Stazione Appaltante, l'esistenza di una copertura assicurativa Kasko formalmente costituita, contrattualmente opponibile e conforme a quanto richiesto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Di conseguenza, nell'ambito della presente procedura:

- non è ammesso che la garanzia Kasko sia prestata unicamente mediante autoassicurazione/ self-insurance, in assenza di apposita polizza Kasko stipulata con compagnia assicurativa;
- resta fermo l'obbligo di garantire, in favore della Stazione Appaltante, tutte le coperture assicurative richieste dagli atti di gara (RCA, Kasko totale senza franchigia, infortuni conducente, tutela legale, RCT/RCO), alle condizioni e con i massimali previsti dalla documentazione di gara.





Chiarimento PI241217-26

Domanda: Spett. AZIENDA USL DI BOLOGNA, in relazione al documento "Allegato 2 - Domanda di partecipazione", si chiede conferma che debba essere presentata una sola domanda per entrambi i lotti (CIG BB018D1F7A e BB018D2052) oggetto della procedura di gara, con conseguente versamento di un solo bollo, pari a 16 euro, a mezzo pagamento F24 ELIDE. Distinti saluti.

Risposta:

Si conferma che, qualora l'operatore economico intenda partecipare ad entrambi i lotti oggetto della presente procedura di gara, potrà essere presentata un'unica domanda di partecipazione, mediante compilazione del documento "Allegato 2 – Domanda di partecipazione", con conseguente assolvimento dell'imposta di bollo mediante un unico versamento pari ad euro 16,00, da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal medesimo modulo, nel rispetto della normativa vigente.

Chiarimento PI241147-26


Domanda: Spett. AZIENDA USL DI BOLOGNA, 1. Si chiede di confermare se un Operatore Economico possa utilizzare, per la esecuzione di tutte o parte delle prestazioni contrattuali, una società dalla stessa controllata, soggetta all'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento da parte del predetto Operatore Economico (attività che si estrinseca nell'impartire direttive e nell'applicare apposite procedure di Gruppo dirette a indirizzarne la gestione e a garantirne il controllo), fermi restando il possesso in capo alla suddetta società dei requisiti di ordine generale e la permanenza in capo al predetto Operatore Economico della titolarità del rapporto contrattuale nonché della integrale responsabilità per la regolare esecuzione delle prestazioni subaffidate. Si chiede, quindi, di confermare che, al ricorrere delle anzidette condizioni, non essendo configurabile nessuna alterità sostanziale tra il predetto Operatore Economico e la società controllata, l'affidamento a quest'ultima delle prestazioni non è configurabile come subappalto e non soggiace quindi alle limitazioni previste dall'art. 119 del d.lgs n. 36/2023, ivi comprese quelle relative al valore massimo subaffidabile. 2. Si chiede di confermare che non integra subappalto l'eventuale subcontratto affidato dall'aggiudicatario a soggetti terzi nel quale non sia presente anche solo una delle due condizioni di valore e di incidenza della manodopera che invece devono sussistere congiuntamente affinché si configuri il subappalto (art. 119, comma 2, secondo capoverso, del Decreto Legislativo n. 36/2023), come affermato peraltro dalla Giurisprudenza, secondo cui le due condizioni di cui alla predetta disposizione debbono sussistere non alternativamente, ma cumulativamente per aversi subappalto (T.A.R. Liguria, Sez. II, 13 agosto 2019, n. 702 – T.A.R. Venezia, 13.02.2020 n. 153 e, da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. V, 03.02.2021 n. 1001). Distinti saluti

Risposta:

1) L'affidamento dell'esecuzione di attività contrattuali a una società controllata e soggetta a direzione e coordinamento configura, in linea generale, subappalto ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, poiché la società controllata mantiene autonoma soggettività giuridica rispetto all'affidatario. La mera appartenenza al medesimo gruppo societario non esclude, di per sé, l'applicazione della disciplina del subappalto.

2) Le condizioni previste dall'art. 119, comma 2, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023 rilevano ai fini della configurazione delle ipotesi che "costituiscono comunque subappalto", ma non esauriscono la nozione generale di subappalto quale affidamento a terzi dell'esecuzione di parte delle prestazioni contrattuali.





Pertanto, l'assenza cumulativa dei requisiti quantitativi e dell'incidenza della manodopera non comporta automaticamente l'esclusione della disciplina del subappalto, dovendosi verificare in concreto se vi sia affidamento a un soggetto terzo dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Chiarimento PI238851-26

Domanda: Spett.le Ente, con riferimento alla risposta n.38) a), si chiede gentilmente conferma che sia accettata l'erogazione di veicoli sostitutivi provvisori reperiti presso rent a car sul territorio (il servizio sarà incluso nel canone di noleggio), e non debbano erogarsi solo veicoli sostitutivi appartenenti alla flotta interna dell'Appaltatore Per l'allestimento frigo del Lotto 1 si chiede gentilmente di poter indicare a quale temperatura deve essere mantenuto il vano di carico. Infine si segnala che sono rimaste inesitate tutte le richieste di chiarimento inviate in data 27/04, protocollo PI210178-26, per cui si chiede di poter ricevere un riscontro con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza di gara, data la necessità di elaborare i riscontri ai fini dell'elaborazione dell'offerta di gara. Cordiali saluti

Risposta: I chiarimenti richiesti risultano già oggetto di precedenti quesiti; si rinvia, pertanto, ai riscontri già forniti in merito nei relativi chiarimenti già pubblicati.

Chiarimento PI235961-26


Domanda: Spett.le Stazione Appaltante, a seguito delle verifiche effettuate con il nostro allestire, si richiede un chiarimento in merito alla configurazione dell'allestimento frigorifero prevista dal Capitolato. In particolare, non risulta chiaro se, oltre alla Cover e all'impianto Auto Clima versione caldo, sia previsto anche un box frigo dedicato. Qualora tale dotazione fosse richiesta, si rende necessario conoscere la capacità in litri del box, al fine di individuare la soluzione tecnica conforme. Si chiede inoltre di confermare se l'allestimento debba garantire, in un unico ambiente, sia la funzione caldo sia la funzione freddo, oppure se le immagini presenti nella documentazione abbiano solo valore dimostrativo e non prescrittivo. Per la corretta formulazione dell'offerta, si richiede pertanto riscontro sui seguenti punti: Box frigo richiesto e relativa capacità in litri, Coesistenza caldo/freddo nello stesso vano, Valore delle immagini presenti nella documentazione di gara. Oltre al chiarimento sopra relativo all'allestimento richiesto, si segnala che siamo tutt'ora in attesa dei necessari riscontri tecnici e di servizio fra cui quello del 29.04 e del 08.05 la cui risposta è propedeutica al complemento delle valutazioni tecniche ed economiche. Alla luce di ciò, l'attuale termine di presentazione dell'offerta non risulta sufficiente per predisporre una proposta tecnica ed economica completa, coerente e conforme alle prescrizioni del Capitolato. Si chiede pertanto una proroga del termine di presentazione dell'offerta e dei relativi chiarimenti, al fine di: • Ricevere i chiarimenti indispensabili alla definizione delle configurazioni richieste. • Ottenere i riscontri dai fornitori necessari alla formulazione dei costi e delle soluzioni tecniche. • Garantire la completezza dell'offerta nel rispetto delle esigenze della Stazione Appaltante. Rimaniamo in attesa di un cortese riscontro. Cordiali saluti.

Risposta:

È previsto altresì un box refrigerato di capacità indicativa pari a 55 litri, idoneo a contenere una borsa delle dimensioni di 40x40x30 cm.

L'allestimento dovrà garantire, all'interno di un unico vano, sia la funzione di mantenimento del caldo sia quella del freddo; si conferma pertanto la coesistenza delle due funzionalità nello stesso comparto.





Il chiarimento richiesto risulta già oggetto di precedenti quesiti; si rinvia, pertanto, ai riscontri già forniti in merito, mediante i relativi chiarimenti pubblicati.

Infine, la Stazione Appaltante, con provvedimento n. 1069 del 28/04/2026, ha già disposto la proroga richiesta.

Chiarimento PI233368-26


Domanda: Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento al Lotto 1 e 2 si richiedono i seguenti chiarimenti: 1. Si chiede conferma che le penali previste al punto c) Team dedicato (penale di € 100,00 per mancata presa in carico entro 8 ore ed € 50,00/giorno per mancata risoluzione entro 15 giorni lavorativi) siano applicabili esclusivamente al Lotto 1 e che il riferimento al Lotto 2 costituisca un refuso. 2. Si chiede alla Stazione Appaltante, relativamente all'art.4 Revisione prezzi, di confermare la possibilità di rivedere il prezzo del servizio in funzione degli aumenti dei listini dei veicoli, trattandosi di elemento essenziale e direttamente correlato alla natura del servizio oggetto di gara. Si chiede inoltre di valutare la sostituzione dell'indice FOI (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi) con l'indice ATECO 77.11.00 – Noleggio autoveicoli, maggiormente rappresentativo dell'andamento dei costi effettivi del settore e quindi più aderente alla struttura economica del servizio di noleggio a lungo termine previsto dal contratto. 3. Relativamente al LOTTO 1 ed in particolare con riferimento alla vostra risposta protocollo PI228505 26, relativa alla quantificazione dei punti di ricarica attualmente indicati in modo generico in n. 75, si chiede di fornire una suddivisione puntuale tra wall box, e colonnine di ricarica, al fine di consentire la predisposizione di una proposta economica attendibile e coerente con la reale configurazione impiantistica richiesta. 4. Relativamente al Lotto 2 e con riferimento alla vostra risposta protocollo PI228511 26, si rappresenta che il modello indicato dalla Stazione Appaltante presenta una lunghezza pari a 3.600 mm, mentre la Scheda Tecnica – Modello 5 prevede espressamente un requisito dimensionale di 4.380 mm = lunghezza = 4.900 mm. Alla luce di tale evidente difformità, si chiede di poter concedere una deroga al requisito dell'alimentazione ibrida, autorizzando la presentazione di veicoli diesel. Si prega di confermare. 5. Con riferimento alla vostra risposta protocollo PI231161 26 – risposta 4, relativa al tema dell'autoassicurazione, si precisa quanto segue. Per autoassicurazione si intende un regime in cui l'Operatore Economico non ricorre a una compagnia assicurativa esterna, ma gestisce internamente i rischi connessi alla circolazione e alla gestione dei veicoli, assumendosi direttamente e integralmente ogni responsabilità e ogni costo derivante da eventuali sinistri o danni. Tale modalità non comporta alcuna riduzione delle garanzie previste a tutela della Stazione Appaltante. In particolare, si conferma che: la copertura RCA è sempre garantita, nel pieno rispetto della normativa vigente e che l'Operatore Economico mantiene invariati gli obblighi contrattuali e la totale assunzione delle responsabilità verso la Stazione Appaltante. Si evidenzia inoltre che il regime di autoassicurazione rappresenta una prassi consolidata nel mercato del noleggio e della gestione flotte, adottata da operatori strutturati che dispongono di processi interni e riserve economiche idonee a garantire livelli di copertura equivalenti o superiori a quelli assicurativi tradizionali. Restiamo in attesa di un Vs. cortese riscontro. Cordiali saluti

Risposta:

1) Si chiarisce che le penali previste al punto c) si riferiscono alle ipotesi di mancata o tardiva risposta da parte del Team dedicato con riferimento al Lotto 1 e da parte del Numero Verde con riferimento al Lotto 2.

2) Poiché il quesito è attualmente al vaglio della Stazione Appaltante, per i necessari approfondimenti d'intesa con le Aziende Committenti direttamente coinvolte nell'appalto, si precisa che la relativa risposta formerà oggetto di apposito chiarimento, il quale sarà caricato a sistema disgiuntamente dalla medesima Stazione Appaltante.





3) Si chiarisce che, allo stato attuale, non è possibile indicare un numero preciso di wall box a parete e/o di colonnine a terra per la ricarica dei veicoli elettrici.

4) Il "FURGONE commerciale CORTO" deve avere lunghezza compresa tra 4.380 e 4.900, l'alimentazione potrà essere Gasolio oppure Gasolio Mild Hybrid oppure Gasolio Full hybrid; in ogni caso dovrà essere garantito il rispetto del valore di emissioni di CO₂: "g/km ≤ 200 ciclo misto WLTP".

5) Per il quesito *de quo*, avente Registro di Sistema n. PI210178-26, riguardante l'autoassicurazione (c.d. self-insurance), si invita a prendere visione della risposta resa dalla Stazione Appaltante mediante apposito chiarimento pubblicato autonomamente dalla medesima, recante Registro di Sistema n. PI243026-26.

Chiarimento PI231180-26

Domanda: Spett.le Stazione Appaltante, Con riferimento alla sola copertura danni (Kasko), si chiede se codesta Stazione Appaltante accetti, in alternativa alla polizza assicurativa Kasko contratta con compagnia terza, l'assunzione diretta del rischio da parte della società offerente (c.d. self-insurance), fermo restando il pieno rispetto delle coperture richieste dal Capitolato." Rimarrebbero invariate le coperture richieste da capitolato sulla base RCA ecc.ecc. eseguite con Compagnia Assicuratrice. In attesa, Distinti Saluti

Risposta:


Per il quesito *de quo*, avente Registro di Sistema n. PI210178-26, riguardante l'autoassicurazione (c.d. self-insurance), si invita a prendere visione della risposta resa dalla Stazione Appaltante mediante apposito chiarimento pubblicato autonomamente dalla medesima, recante Registro di Sistema n. PI243026-26.

Chiarimento PI240734-26

Domanda: Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento al Lotto 1, si sottopone il seguente chiarimento, anche in relazione alla Vostra Risposta PI228481 26. 1. Modello 8 – Lotto 1 – Richiesta di deroga potenza – Rettifica dato tecnico A seguito dell'aggiornamento della scheda tecnica relativa al Modello 8 – Lotto 1, si precisa che il valore di potenza indicato in precedenza pari a 45 kW costituisce un mero errore materiale. Il dato corretto è pari a 48 kW, valore corrispondente alla configurazione effettivamente disponibile presso il costruttore. Pertanto, si chiede di voler confermare la deroga al requisito minimo di potenza previsto dalla documentazione di gara, autorizzando l'ammissione della configurazione con potenza = 48 kW, e di voler confermare quanto già espresso nella Risposta PI228481 26. Ci si scusa per l'accaduto e si resta in attesa di cortese riscontro, necessario ai fini del confronto con il costruttore e della corretta formulazione dell'offerta tecnica ed economica. Cordiali saluti.

Risposta: Si conferma la deroga al requisito minimo di potenza previsto dalla documentazione di gara, autorizzando l'ammissione della configurazione con potenza = 48 kW.






Chiarimento PI210247-26

Domanda: 38) Capitolato Tecnico 4.8. – Veicolo sostitutivo “a) nel caso di interventi di manutenzione (ordinaria o straordinaria) il veicolo temporaneamente sostitutivo deve essere: (a) consegnato al momento del ritiro del veicolo che deve essere sottoposto a manutenzione (lotto 1); (b) reso disponibile in un punto di ritiro all’interno della provincia in cui viene effettuato l’intervento di manutenzione (lotto 2) b) in caso di furto, incendio o di qualsiasi accadimento che renda definitivamente indisponibile un veicolo, il veicolo temporaneamente sostitutivo dovrà, entro i 2 giorni lavorativi successivi alla comunicazione di indisponibilità del veicolo: (a) essere consegnato presso le sedi Azienda Appaltante della vettura che viene sostituita, indicate dagli utilizzatori (lotto 1) (b) reso disponibile” Chiarimento: a) Si segnala che, nel caso in cui l’intervento sia programmato con 48 ore di anticipo, sarà possibile consegnare presso la sede della Committente il veicolo sostitutivo, nel giorno in cui si ritira il veicolo che deve essere sottoposto ad intervento. In caso di soccorso stradale, sarà possibile rendere disponibile il veicolo sostitutivo presso l’officina laddove sia presente un veicolo della flotta del noleggiatore, altrimenti il veicolo sostitutivo sarà reso disponibile presso il rent a car più vicino. b) Si chiede conferma che il veicolo sostitutivo sia richiesto soltanto in caso di manutenzione ordinaria e/o straordinaria con durata > 8 ore (derivante da sinistro o guasto, non anche richiamo tecnico, cambio/riparazione pneumatici, fermi riconducibili a dolo o colpa grave del driver), furto, incendio. 39) Capitolato Tecnico Sez.II Art.4.4 – Prenotazione interventi a) “Relativamente agli interventi di manutenzione ordinaria, sarà cura degli utilizzatori contattare preventivamente il numero verde messo a disposizione dall’appaltatore per concordare i tempi del ricovero del veicolo. In ogni caso, il veicolo dovrà essere ricoverato entro i 5 giorni lavorativi alla data della richiesta/denuncia di sinistro (data e-mail) pena l’applicazione delle penalità indicate all’art. 15 "Penali" Parte Normativa del Capitolato.” Chiarimento: Si segnala che lo sla indicato per la prenotazione degli interventi di manutenzione ordinaria risulta una tempistica molto stringente, soprattutto fintanto che i veicoli sono coperti dalla garanzia del Costruttore, per cui l’appuntamento deve essere fissato da Casa Madre presso la propria rete di officine. Si chiede pertanto di poter eliminare lo sla previsto o comunque di accettare la prenotazione dell’appuntamento in una data che consenta di rispettare la scadenza del piano manutentivo. b) “Relativamente agli interventi di manutenzione straordinaria, sarà cura degli utilizzatori contattare preventivamente il numero verde messo a disposizione dall’appaltatore per concordare le modalità del ricovero del veicolo. In ogni caso, il veicolo dovrà essere ricoverato entro il giorno successivo alla data della richiesta/denuncia di sinistro (data e-mail), pena l’applicazione delle penalità indicate all’art. 15 "Penali" Chiarimento: Si segnala che al momento della chiamata sarà subito effettuata la ricerca di una struttura disponibile ad effettuare l’intervento, ma le tempistiche di appuntamento si aggirano intorno ai 15 giorni lavorativi; pertanto si chiede gentilmente di poter modificare di conseguenza lo sla contrattuale. 40) Capitolato Tecnico Sez.II 4.11- Revisione “Sarà cura dell’Appaltatore comunicare alla Azienda Appaltante con un preavviso di 90 gg, pena l’applicazione delle penali previste dall’art. 15 "Penali" Parte Normativa del Capitolato, l’elenco dei veicoli che dovranno sottoporsi a revisioni periodiche di legge c/o MCTC, comprese le revisioni di impianti GPL/metano, da effettuarsi senza alcun onere economico per la Azienda Appaltante. Sarà cura dell’Appaltatore comunicare alla Azienda Appaltante eventuali inadempienze delle unità utilizzatrici. La Azienda Appaltante non è responsabile di eventuali infrazioni derivanti da mancate revisioni quando queste non siano state per tempo comunicate dall’Appaltatore. Allo stesso modo la Azienda Appaltante è responsabile delle conseguenze derivanti da mancate revisioni, qualora non avesse messo a disposizione il veicolo da sottoporre a revisione.” Chiarimento: Si segnala che, nel rispetto degli obblighi di legge, il noleggiatore avvisa della scadenza delle revisioni con le seguenti modalità: una prima comunicazione viene inviata al fleet manager un mese e mezzo prima della scadenza; segue un sms al driver circa 10 giorni prima rispetto al mese di scadenza; un’ulteriore comunicazione viene inviata al fleet manager il mese successivo rispetto alla scadenza se la revisione non è stata eseguita. L’onere di contattare il noleggiatore per fissare l’appuntamento per la revisione resta in capo all’utilizzatore. Si chiede conferma che tale operatività risponda alle esigenze





della Stazione Appaltante. 41) Capitolato Tecnico Art. Art. 4.10) Pulizia/Lavaggi auto (LOTTO 1) "L'Appaltatore deve provvedere, almeno due volte all'anno, alla pulizia esterna ed interna/Igienizzazione/Lavaggio tappezzeria del veicolo; tali servizi sono economicamente ricompresi nei canoni di noleggio e gestione dei veicoli; Uno di questi due lavaggi garantiti dovrà avvenire in concomitanza con l'effettuazione del tagliando annuale riservato a tutti gli autoveicoli della flotta aziendale. Al superamento dei due lavaggi/anno saranno riconosciuti a misura gli interventi per tale servizio come extra canone. Relativamente ai lavaggi, i servizi utilizzatori dei condurranno gli stessi i veicoli presso i lavagisti indicati dall' Appaltatore. senza usufruire del servizio di "presa e riconsegna" come previsto ad esempio per le manutenzioni." Chiarimento: Si chiede conferma che il Driver, nel momento in cui contatta il Numero Verde per la prenotazione dell'intervento, possa richiedere esplicitamente il lavaggio del veicolo, al fine di una corretta erogazione del servizio. Si segnala che l'erogazione del servizio prolungherà le tempistiche di fermo del veicolo, per cui si ritengono disapplicate le eventuali penali previste.

Risposta:

38) a) Si accetta la proposta, ad eccezione dell'eventuale ricorso a un servizio di rent a car, non contemplato nell'ambito del presente appalto.

38) b) Per il Lotto 1, si conferma; in ogni caso, la sostituzione temporanea segue un iter distinto rispetto a quella definitiva prevista in caso di eventuale furto o incendio.

Per il Lotto 2 si precisa che il veicolo sostitutivo dovrà essere reso disponibile qualora l'intervento di manutenzione ordinaria e/o straordinaria richieda un tempo di esecuzione pari ad almeno 8 ore, indipendentemente dalla causa che lo ha determinato.

39) a) Per gli interventi coperti da garanzia della casa madre potrà essere prevista una tempistica differente; mentre, per gli interventi effettuati presso officine convenzionate con l'appaltatore, si conferma quanto previsto dal Capitolato.

39) b) Si conferma quanto previsto dal Capitolato.

In alternativa al rispetto delle tempistiche indicate, potrà essere prevista la fornitura di un veicolo sostitutivo temporaneo entro i termini stabiliti per l'ingresso del mezzo in officina.

Non risulta infatti compatibile con le esigenze del servizio sanitario prevedere un periodo di mancato utilizzo del veicolo superiore a 15 giorni.

40) Si conferma.


41) Si conferma.

Chiarimento PI230968-26

Domanda: Spett.le Ente, a seguito dei chiarimenti ricevuti risulta idoneo il riscontro fornito sull'allestimento richiesto per il FURGONE COMMERCIALE Frigo riportato in Allegato A2 mentre resta da chiarire quanto riportato in Allegato A1 riguardo l'allestimento per il FURGONE + FRIGO (FURGONE COMMERCIALE Frigo) che richiede "Veicolo commerciale con vano carico coibentato e refrigerato con presa esterna 220 V di alimentazione refrigeratore" in quanto in contrasto con ___ l'Allegato - Scheda Tecnica Furgone Frigo-1 fornito dall'ente nel quale è descritto un rivestimento vano carico con cover termoplastica che non mantiene la temperatura in quanto non si tratta di coibentazione. Su indicazione degli allestitori inoltre si segnala che la coibentazione HACCP con estensione dell'aria condizionata del veicolo non può prevedere una presa esterna

Pag. 12 di 31





per la rete da 220 V, in quanto tecnicamente non realizzabile, pertanto il "freddo" sarà garantito solo ed esclusivamente dal funzionamento della rete di bordo del veicolo. Per quanto riguarda l'accesso ai veicoli prenotati si chiede un'indicazione del numero di badge totali previsti e si chiede di poter specificare quale sia, nel dettaglio, la dotazione richiesta con "chiave elettronica". Cordiali saluti

Risposta:

Con riferimento alla documentazione di gara, si chiarisce che la descrizione contenuta negli allegati deve essere letta in modo sistematico e coordinato.

L'esigenza della Stazione Appaltante è quella di disporre di un veicolo commerciale idoneo al trasporto di materiali/prodotti che richiedano vano di carico termicamente protetto e refrigerato, conforme alla normativa vigente e alle caratteristiche funzionali indicate negli atti di gara.

Pertanto, eventuali difformità meramente descrittive tra allegati devono intendersi superate dalla finalità prestazionale del mezzo richiesto. L'offerente potrà proporre la soluzione tecnica ritenuta più idonea, purché equivalente o migliorativa rispetto alle esigenze funzionali richieste e tecnicamente compatibile con il veicolo proposto.

Con specifico riferimento alla presa esterna 220 V, non è una dotazione indispensabile per i mezzi del Lotto 1.

Parimenti, riguardo l'Allegato A1 ("Dotazioni aggiuntive da quotare come canoni mensili aggiuntivi"), si intende presa interna per attacco frigo o dispositivo 12v ed è necessaria.

Infine, si chiarisce che il numero dei badge necessari non è predeterminato negli atti di gara, in quanto correlato al numero degli utenti autorizzati e all'organizzazione del servizio che sarà definita in fase esecutiva.

Per "chiave elettronica" deve intendersi un sistema tecnologico di accesso e utilizzo del veicolo alternativo o integrativo rispetto alla chiave meccanica tradizionale, idoneo a consentire l'apertura, la chiusura e, ove previsto, l'avviamento del mezzo da parte degli utenti autorizzati nell'ambito del sistema di prenotazione e corporate car sharing.


In quanto potrebbe essere fornito un sistema che non necessita di badge per accesso alle auto prenotate e per la definizione di "chiave elettronica" basta proseguire la lettura del Capitolato fino al successivo Art. 4.3) "Sistema di prenotazione dei veicoli (corporate car-sharing) (LOTTO 1)", il quale spiega dettagliatamente la modalità richiesta per prenotare ed aprire i mezzi.

Chiarimento PI209802-26

Domanda: Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento ai Lotti 1 e 2, si richiedono i seguenti chiarimenti: 1. con riferimento al Lotto 1, ed in particolare alle disposizioni secondo cui i primi 439 autoveicoli devono essere messi a disposizione per la consegna alla data concordata come avvio dell'esecuzione dei servizi e comunque entro 210 giorni solari consecutivi (ovvero secondo l'eventuale offerta migliorativa); i luoghi e indirizzi di consegna saranno concordati tra Azienda Appaltante e Appaltatore e ricompresi nel territorio della Città Metropolitana di Bologna, con esclusione della zona di Imola; la consegna deve avvenire "chiavi in mano" e con almeno 5 litri di carburante; Si chiede alla Stazione Appaltante di confermare che, ai fini della corretta ed efficiente esecuzione del servizio, sia possibile concordare in fase di esecuzione del contratto luoghi di consegna alternativi rispetto a quelli eventualmente indicati dall'Azienda Appaltante, qualora l'accesso della bisarca non risulti tecnicamente possibile o presenti criticità operative (ad esempio: limitazioni di accesso,

Pag. 13 di 31






spazi insufficienti per le manovre, vincoli di sicurezza, presenza di veicoli già equipaggiati con pneumatici stagionali, ztl ecc..).La possibilità di individuare, previo accordo con l'Azienda Appaltante, aree idonee e logisticamente compatibili consentirebbe di garantire la sicurezza delle operazioni di scarico, la corretta gestione dei veicoli dotati di pneumatici di stagione, evitando rischi o danneggiamenti, la piena conformità alle modalità operative previste dal capitolato. Si chiede pertanto conferma che, nei casi sopra descritti – o in presenza di ulteriori circostanze operative che non consentano la consegna presso il luogo indicato – l'Appaltatore possa proporre e concordare con l'Azienda Appaltante un luogo alternativo di consegna, purché ricompreso nel territorio della Città Metropolitana di Bologna (con esclusione della zona di Imola), al fine di garantire un processo di consegna efficiente, sicuro e conforme alle prescrizioni contrattuali. Si prega di confermare. 2. Con riferimento alle previsioni dell'Art. 3.1.B) – Lotto 2, ed in particolare a quanto previsto in merito all'obbligo per l'Appaltatore di mettere a disposizione gli autoveicoli entro 210 giorni dal relativo ordine, comprensivi di accessori e allestimenti completi; la definizione dei luoghi e indirizzi di consegna e riconsegna, da concordarsi tra Azienda Appaltante e Appaltatore, purché ricompresi nel territorio delle province di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena; la consegna "chiavi in mano", con almeno 5 litri di carburante, e con spese di trasporto integralmente a carico dell'Appaltatore; Si rappresenta che, in alcune circostanze operative, l'accesso della bisarca o le condizioni logistiche dei luoghi indicati potrebbero non consentire la consegna in sicurezza o non risultare compatibili con la movimentazione dei veicoli, inclusi quelli dotati di pneumatici stagionali. Al fine di garantire la puntuale esecuzione del servizio, la sicurezza delle operazioni di scarico e la piena conformità alle prescrizioni contrattuali, si chiede conferma che, nei casi sopra descritti – o in presenza di ulteriori circostanze che impediscano la consegna presso il luogo indicato – l'Appaltatore possa concordare in fase di esecuzione del contratto con l'Azienda Appaltante un luogo alternativo di consegna, purché ricompreso nel territorio delle province di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena. Tale possibilità consentirebbe di assicurare un processo di consegna efficiente, sicuro e pienamente conforme alle previsioni del Capitolato. Si prega di confermare. 3. Con riferimento al termine di 210 giorni previsto per la messa a disposizione dei veicoli per entrambi i lotti, sulla base delle prime informazioni ricevute dai costruttori e dagli allestitori, tale tempistica risulta non congrua rispetto ai cicli produttivi attualmente in essere. I tempi necessari per la produzione dei veicoli, l'installazione degli allestimenti, la movimentazione logistica, l'approntamento degli pneumatici stagionali, unitamente ai fisiologici rallentamenti del periodo natalizio e alla rilevante mole di consegne massive previste, determinano un'estensione dei tempi tecnici non compatibile con il limite dei 210 giorni. Alla luce di tali elementi oggettivi, si chiede alla Stazione Appaltante di valutare la possibilità di ammettere un termine alternativo pari a 320 giorni, ritenuto realistico e coerente con le attuali condizioni di mercato e con le tempistiche comunicate dai produttori, così da garantire una corretta esecuzione contrattuale e la consegna di veicoli completi e conformi alle specifiche richieste. 4. In riferimento all'art. 4.12) Copertura assicurativa per entrambi i lotti si chiede alla Stazione Appaltante di confermare che, ai fini dell'esecuzione del servizio, l'Appaltatore possa operare in regime di autoassicurazione, in coerenza con le proprie politiche interne di gestione del rischio e con le prassi adottate nel settore per flotte di dimensioni analoghe. Tale modalità non altera in alcun modo gli obblighi contrattuali assunti dall'Appaltatore, né riduce le garanzie dovute all'Azienda Appaltante, assicurando comunque la piena copertura dei rischi previsti e la totale assunzione delle responsabilità connesse alla circolazione e gestione dei veicoli. Si richiede pertanto conferma che il regime di autoassicurazione sia ritenuto ammissibile ai fini della partecipazione e dell'esecuzione del contratto, fermo restando il rispetto di tutte le condizioni e responsabilità previste dal Capitolato. 5. In riferimento all'art.6 che norma la modalità di riconsegna l'Appaltatore precisa che le attività di valutazione dei danni in fase di riconsegna sono affidate a periti iscritti al Ruolo nazionale dei periti assicurativi, requisito che assicura legalità dell'incarico, competenza tecnica e imparzialità del giudizio. La perizia viene svolta in contraddittorio, alla presenza del Cliente, garantendo trasparenza e oggettività nella determinazione di eventuali addebiti. Il Cliente riceve copia della perizia entro 48 ore dalla riconsegna del veicolo e dispone di 5 giorni per richiedere chiarimenti o presentare contestazioni. Per quanto riguarda la normale usura, si conferma che non

Pag. 14 di 31





costituiscono danno addebitabile: Carrozzeria: scheggiature inferiori a 3 mm (entro limiti quantitativi), graffi non penetranti, piccoli bolli senza sbecature, abrasioni leggere su plastiche verniciate e non verniciate entro 5 cm. Cristalli e fari: micro scheggiature inferiori a 2 mm fuori dal campo visivo e lievi graffi/abrasioni entro 10 cm. Ruote e pneumatici: lievi abrasioni su coppe, assenza di deformazioni sui cerchi, battistrada superiore a 2 mm e pneumatici conformi alle omologazioni. Interni: piccoli fori o bruciature inferiori a 5 mm senza imbottitura visibile e assenza di scuciture; cruscotto e console privi di fori o abrasioni. La presente specificazione è finalizzata a garantire uniformità di valutazione, trasparenza nei confronti dell'utenza e corretta applicazione dei criteri tecnici previsti dal Capitolato si chiede di confermare. 6. Si rappresenta alla Stazione Appaltante la necessità di prorogare il termine previsto per la presentazione dei chiarimenti tecnici. Le risposte ai quesiti già trasmessi costituiscono un presupposto indispensabile per avviare il confronto con costruttori e allestitori, necessario a verificare la fattibilità delle configurazioni richieste e la disponibilità dei componenti. Si evidenzia che, qualora i costruttori e gli allestitori formulassero ulteriori richieste tecniche o necessitassero di approfondimenti a seguito delle risposte della Stazione Appaltante, l'impossibilità di presentare nuovi chiarimenti entro la scadenza attuale determinerebbe un blocco oggettivo nella predisposizione dell'offerta, impedendo di garantire la piena conformità alle specifiche di gara. Si rimane in attesa di vostre determinazioni in merito. 7. Con riferimento all'Art. 7) – Fornitura stazioni di ricarica, si chiede alla Stazione Appaltante di confermare che l'Operatore Economico debba formulare l'offerta esclusivamente per la fornitura, l'attivazione e il collaudo delle stazioni di ricarica, come indicato nella documentazione di gara. Si richiede altresì conferma che le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle stazioni di ricarica non rientrino nell'ambito della prestazione oggetto di offerta e che, pertanto, tali attività restino a carico della Stazione Appaltante. La conferma è necessaria per garantire la corretta formulazione dell'offerta economica e la piena coerenza con il perimetro prestazionale previsto dal Capitolato. Restiamo in attesa di un Vs. cortese riscontro. Cordiali saluti

Risposta:

1. Si conferma.

2. I luoghi di consegna attualmente identificati per il Lotto 2 sono tutti accessibili da bisarce e permettono lo scarico dei veicoli in sicurezza. Qualora comunque in fase di esecuzione l'appaltatore ritenga che il luogo di consegna richiesto non sia idoneo, si concorderà un punto di consegna alternativo limitrofo.

In relazione alle dotazioni invernali, come avviene di consueto in tutti i noleggi a lungo termine, gli pneumatici dovranno rimanere stoccati in deposito presso le relative officine presso le quali si provvederà ai relativi cambi stagionali; quindi, non si rilevano problematiche in termini di consegna/riconsegna dei veicoli.


3. Relativamente al Lotto 1:

Si ritiene che una prima e congrua parte delle consegne iniziali possa essere effettuata entro il termine stabilito dal Capitolato; è comunque possibile e ritenuto accettabile che il completamento complessivo delle consegne relative alla prima fase richieda un arco temporale maggiore.

Relativamente al Lotto 2:

In riferimento ai veicoli non allestiti si conferma la tempistica di 210 giorni solari. I tempi massimi di consegna per i veicoli non allestiti possono essere estesi di 15 giorni solari, se il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità dell'Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista dovesse includere il periodo delle festività natalizie (dal 22/12 al 6/1) e di 30 giorni solari se il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità dell'Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista dovesse includere il mese di agosto.





In riferimento ai veicoli allestiti si ammette un termine di consegna di 320 giorni solari.

4. La normativa vigente prevede l'obbligo che tutti i veicoli circolanti siano coperti da polizza RCA. Si chiede, pertanto, di chiarire a quali ulteriori coperture assicurative si faccia riferimento, indicando altresì la relativa normativa di riferimento.

5. Stante a quanto previsto nel Capitolato Speciale ("*... Tutti i veicoli forniti devono prevedere polizza Kasko totale senza franchigia...*"; "*... L'Azienda Appaltante sosterrà le spese di ripristino dell'autoveicolo, previa presentazione da parte dell'appaltatore di regolare fattura, solo nel caso di danneggiamenti imputabili ad un accertato uso improprio, incuria o negligenza, colpa grave, dolo...*"; "*... Eventuali danni dovuti a montaggio di accessori o modifiche all'allestimento non preventivamente autorizzati dall'Appaltatore sono a totale carico dell'Azienda Appaltante...*"), si evince che al momento della riconsegna degli autoveicoli, non potranno essere addebitati costi di ripristino per danni non denunciati prima della scadenza del contratto, qualora gli stessi rientrino tra quelli per i quali è prevista la copertura mediante polizza Kasko senza franchigia.

6. La Stazione Appaltante, con provvedimento n. 1069 del 28/04/2026, ha già disposto la proroga richiesta.

7. Si conferma che è richiesta esclusivamente la fornitura, attivazione e collaudo delle stazioni di ricarica, con esclusione delle attività di manutenzione.

Chiarimento PI210060-26


Domanda: Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento al lotto 2 si richiede il seguente chiarimento: 1. Con riferimento all'Art. 4.8 del Capitolato Tecnico – Lotto 2, ed in seguito alla vostra risposta ai chiarimenti si chiede di confermare se, in alternativa a quanto previsto dal capitolato, il servizio di veicolo sostitutivo possa essere garantito anche mediante un flottino dedicato allocato presso la sede principale dell'Appaltatore, tale modalità consentirebbe di assicurare continuità del servizio, tempestività nella disponibilità dei mezzi e piena conformità del servizio richiesto dal Capitolato. Si prega di confermare. Restiamo in attesa di un Vs. cortese riscontro. Cordiali saluti

Risposta:

Il veicolo sostitutivo dovrà essere reso disponibile presso un punto di ritiro ubicato all'interno della provincia in cui viene effettuato l'intervento di manutenzione.

Si specifica che l'AUSL della Romagna opera nelle province di Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena; pertanto, dovrà essere garantita la disponibilità di veicoli sostitutivi presso almeno un punto di ritiro per ciascuna delle suddette province.





Chiarimento PI229746-26

Domanda: Spett.le Stazione Appaltante, "Con riferimento a quanto previsto nel Disciplinare di Gara in merito alle coperture assicurative, ed in particolare alla clausola che prescrive: 'Tutti i veicoli forniti devono prevedere polizza Kasko totale senza franchigia', si formula il seguente quesito: 1. Se, fermo restando l'obbligo di copertura R.C.A. tramite compagnia assicurativa abilitata, sia ammessa per la sola garanzia Kasko (danni al veicolo) la modalità di 'autoassicurazione' (assunzione diretta del rischio da parte del solo Operatore Economico), non avvalendosi di compagnia assicuratrice per la garanzia Kasko, garantendo comunque alla Stazione Appaltante la medesima manleva totale e l'assenza di franchigie richieste. Infine, si chiede in art 8 del capitolato di gara alla pagina 14 lettera (e, chiarimento in virtù di quanto sopra richiesto essendo inserito in testo (o comodato). In attesa di riscontro Distinti Saluti

Risposta:

La normativa vigente prevede l'obbligo che tutti i veicoli circolanti siano coperti da polizza RCA. Si chiede, pertanto, di chiarire a quali ulteriori coperture assicurative si faccia riferimento, indicando altresì la relativa normativa di riferimento.

L'art. 8 del Capitolato Speciale prevede che l'assicurazione per le auto di proprietà o in comodato alla Stazione Appaltante sia a carico della Stazione Appaltante. Per le auto a noleggio oggetto della presente gara, risultano invece a carico dell'aggiudicatario e compresi nei relativi canoni, i costi di assicurazione.

Chiarimento PI229905-26

Domanda: Spett.le Stazione Appaltante, "Con riferimento a quanto previsto nel Disciplinare di Gara in merito alle coperture assicurative, ed in particolare alla clausola che prescrive: 'Tutti i veicoli forniti devono prevedere polizza Kasko totale senza franchigia', si formulano i seguenti quesiti: 1. Se, fermo restando l'obbligo di copertura R.C.A. tramite compagnia assicurativa abilitata, sia ammessa per la sola garanzia Kasko (danni al veicolo) la modalità di 'autoassicurazione' (assunzione diretta del rischio da parte dell'Operatore Economico), garantendo alla Stazione Appaltante la medesima manleva totale e l'assenza di franchigie richieste. In attesa di delucidazione Distinti Saluti

Risposta:


Vedasi il riscontro fornito al quesito avente numero di Registro di Sistema: PI229746-26.

Chiarimento PI217011-26

Domanda: Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento ai Lotti 1 e 2, si richiedono i seguenti chiarimenti: 1. Lotto 1 in riferimento al Modello Furgone (Furgone commerciale) e al Modello Furgone VAN corto si rappresenta alla Stazione Appaltante che l'attuale configurazione richiesta (alimentazione ibrida: mild hybrid o full hybrid) non risulta disponibile sul mercato per veicoli che rispettino contestualmente tutte le restanti caratteristiche dimensionali, prestazionali ed emmissive previste dal Capitolato. Si chiede alla Stazione Appaltante di concedere deroga al requisito dell'alimentazione ibrida, autorizzando la presentazione di veicoli diesel. Si prega di confermare. 2. Lotto 2 in riferimento al Modello Furgone (Furgone commerciale) corto si rappresenta alla Stazione Appaltante che l'attuale configurazione richiesta (alimentazione gasolio mild hybrid o full hybrid) non risulta disponibile sul mercato per veicoli che rispettino contestualmente tutte le restanti

Pag. 17 di 31





caratteristiche dimensionali, prestazionali ed emissive previste dal Capitolato. Si chiede alla Stazione Appaltante di concedere deroga al requisito dell'alimentazione ibrida, autorizzando la presentazione di veicoli diesel. Si prega di confermare. 3. Si segnala che, nel documento Scheda Offerta Economica – Lotto 1, non risultano indicati i quantitativi di colonnine e wall box da fornire. Tali informazioni sono indispensabili sia per il confronto con i fornitori, sia alla corretta compilazione dell'offerta economica. Si chiede pertanto alla Stazione Appaltante di specificare il numero esatto di colonnine e wall box richiesti per il Lotto 1, al fine di consentire la predisposizione di un'offerta completa e conforme alla documentazione di gara. Cordiali saluti.

Risposta:

In riferimento ai modelli furgone (furgone commerciale) indicati nelle schede tecniche di gara, si comunica quanto segue:
1) Furgone commerciale: si conferma la possibilità di derogare ai modelli con motorizzazione diesel qualora, al momento dell'ordine, non risultassero reperibili sul mercato i modelli specificati nelle schede tecniche di gara;
2) Furgone Van corto: risulta attualmente disponibile in commercio almeno un modello della marca Fiat con motorizzazione ibrida, nello specifico la Fiat Panda Van.


È ammessa l'alimentazione diesel nel rispetto del valore di emissioni di CO₂: "g/km ≤ 200 ciclo misto WLTP".

Al momento attuale, siamo in grado di indicare il numero complessivo di punti di ricarica di nuova installazione da fornire, pari a 75 nuovi punti. Non siamo, allo stato attuale, in grado di specificare quante colonnine a doppio attacco e quante wall box singole saranno necessarie.

Chiarimento PI218420-26

Domanda: Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento ai Lotti 1 e 2, si richiedono i seguenti chiarimenti. 1. Modello 8 – Lotto 1 – Richiesta di deroga numero porte: in seguito dell'aggiornamento della scheda tecnica relativa al Modello 8 – Lotto 1, si comunica che il veicolo individuato come potenzialmente conforme è disponibile esclusivamente con carrozzeria a 5 porte, mentre la scheda tecnica di gara prevede un requisito di 3 porte. Pertanto, si chiede formale deroga al numero di porte, autorizzando l'ammissione della configurazione 5 porte. 2. Allestimento frigorifero – Lotti 1 e 2 – Richiesta di conferma e aggiornamento scheda tecnica. Per entrambi i lotti, in merito all'allestimento frigorifero previsto, si segnala una discrepanza tra quanto riportato nella scheda tecnica allegata e quanto indicato nelle risposte ai chiarimenti pubblicate. La scheda tecnica sembra descrivere un allestimento dotato di solo evaporatore, mentre le risposte ai chiarimenti riportano caratteristiche riconducibili a un gruppo frigo completo (compressore, condensatore, evaporatore, centralina di controllo). Al fine di formulare un'offerta pienamente conforme, si chiede di confermare che l'allestimento richiesto sia effettivamente quello con gruppo frigo completo, come desumibile dalle risposte ai chiarimenti. Qualora tale interpretazione fosse confermata, si richiede cortesemente di mettere a disposizione una scheda tecnica aggiornata, che riporti in modo coerente e univoco le caratteristiche tecniche corrette dell'allestimento frigorifero richiesto. Restiamo in attesa di un Vs. cortese riscontro compatibilmente con le tempistiche assegnate per la presentazione delle offerte. Cordiali saluti



**Risposta:**

- 1) Si conferma la possibilità di deroga al modello a 5 porte.
- 2) Relativamente al Lotto 1: a seguito di un chiarimento, la Stazione Appaltante, con Registro di Sistema risposta n° PI207641-26, aveva pubblicato l'Allegato "Scheda tecnica furgone frigo", per le necessità dell'AUSL di Bologna; tale scheda integra e completa l'Allegato A1 - Specifiche tecniche autoveicoli_ LOTTO 1_rev 1";

Relativamente al Lotto 2: si conferma la richiesta di un automezzo con gruppo frigo completo atto a raffreddare il vano carico coibentato a temperatura selezionabile tra -18 gradi Celsius e +4 gradi Celsius; le caratteristiche tecniche sono state dettagliate all'interno dell'Allegato A1 - Specifiche tecniche autoveicoli_ LOTTO 2_rev 1" nella voce "Descrizione".

Chiarimento PI219889-26

Domanda: Spett.le Stazione Appaltante, da una simulazione operata a portale relativamente alla procedura di gara in oggetto si ravvisa la presenza di alcuni campi che non sono compatibili, né con l'oggetto della gara e neppure con le previsioni del Disciplinare. Ci si riferisce in particolare ai seguenti campi alcuni dei quali sono contrassegnati con l'asterisco e dunque obbligatori: "livello", "altre caratteristiche", "certificazioni", "*codifica articolo operatore economico", "*denominazione articolo operatore economico". Anche il campo "eventuale contratto di avvalimento" è reso obbligatorio dall'asterisco. In virtù quanto sopra si chiede di confermare che i sopracitati campi non debbano essere valorizzati e contestualmente si chiede di non renderli obbligatori ovvero di eliminarli. Diversamente, si chiede di specificare a cosa fanno riferimento e come devono essere compilati in quanto non vi è una specifica previsione all'interno della legge di gara. Restando in attesa di un Vs. cortese riscontro porgiamo cordiali saluti

Risposta: Si segnala che, trattandosi di un refuso, per gli slot relativi ai campi indicati è sufficiente procedere al caricamento di un file privo di contenuto (pagina bianca).


Chiarimento PI219928-26

Domanda: Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento alla vostra risposta numero 5 protocollo PI 207666-26 in merito ai tempi di consegna nella quale viene precisato che la data di luglio 2026 debba intendersi quale data di avvio del contratto ed inizio fornitura, si ribadisce come tale previsione non risulti applicabile. Alla luce delle attuali condizioni del mercato automotive, infatti, nessun operatore economico è in grado di garantire la consegna dei veicoli entro le tempistiche sopra indicate. Si propone di considerare che, per entrambi i lotti, i tempi di consegna previsti dal Capitolato Speciale dovranno decorrere dalla data di stipula del contratto. Si prega di confermare. Cordiali saluti

Risposta:

Con riferimento alle tempistiche di consegna dei veicoli previsti nei Lotti 1 e 2, si comunicano le seguenti precisazioni:





Lotto 1: la data presunta di avvio del contratto era luglio 2026; tale termine non risulta ovviamente rispettabile. Pertanto, i primi 375 + 64 veicoli dovranno essere consegnati alla data effettiva di avvio del contratto, nel pieno rispetto delle tempistiche stabilite dal Capitolato Speciale.

Lotto 2: la decorrenza delle tempistiche di fornitura è dalla data dell'ordine corrispondente al relativo contratto applicativo.

Chiarimento PI220689-26

Domanda: Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento al Lotto 2, si richiedono i seguenti chiarimenti tecnici: In riferimento al Modello 2 – CITY CAR IBRIDA 4x4, si richiede un chiarimento in merito al requisito dimensionale relativo alla lunghezza del veicolo, definito nel Capitolato Tecnico come: 3.600 mm = 4.250 mm e all'altezza del veicolo definita come : 1.400 h = h 4.250. A seguito delle verifiche tecniche effettuate sui modelli attualmente disponibili sul mercato, si rappresenta che il veicolo individuato presenta una lunghezza pari a 4.343 mm, valore lievemente superiore al limite massimo previsto ed un'altezza pari a 1.656 valore anch'esso lievemente superiore al limite massimo previsto. Considerato che tale scostamento non incide sulle caratteristiche funzionali e prestazionali del veicolo, si chiede conferma che tale lunghezza sia da considerarsi tecnicamente conforme ai fini dell'ammissibilità dell'offerta per il Lotto.

Risposta: In riferimento al Lotto 2, per il modello CITY CAR IBRIDA 4x4 non risulta accettabile la lunghezza di 4.343 mm.

Chiarimento PI221710-26


Domanda: Spett.le Stazione Appaltante, in riferimento a quanto richiesto nei Lotti 1 e 2 relativamente a: • “Dichiarazione delle case costruttrici attestante i livelli di emissione CO₂, NO_x, particolato e i consumi energetici su percorso misto e urbano, misurati in omologazione” • “Autonomia / capacità della batteria (solo per i veicoli elettrici)”, Al fine di garantire la corretta compilazione della documentazione di gara e l'uniformità dei dati forniti per entrambi i Lotti, si chiede alla Stazione Appaltante di confermare se sia possibile riportare il valore VL, che rappresenta il dato generalmente richiesto anche in analoghe procedure di gara. Si prega di confermare.

Risposta: Relativamente ad entrambi i lotti: si conferma che è possibile riportare il VL (Vehicle Low) inteso come le emissioni relative al veicolo della famiglia con l'allestimento più leggero, con la migliore aerodinamica e la minore resistenza al rotolamento (es. cerchi piccoli, senza optional pesanti).

Chiarimento PI222492-26

Domanda: Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento al Lotto 1, si richiede il seguente chiarimento. 1. Modello 8 – Lotto 1 – Richiesta di deroga potenza A seguito dell'aggiornamento della scheda tecnica relativa al Modello 8 – Lotto 1, si comunica che il veicolo individuato come potenzialmente conforme risulta disponibile esclusivamente con una potenza = 45 kW, mentre la scheda tecnica di gara prevede un requisito minimo di potenza = 70 kW. Pertanto, si chiede formale deroga al requisito di potenza, autorizzando l'ammissione della





configurazione con potenza = 45 kW. Si invita la Stazione Appaltante a fornire tempestivo riscontro ai chiarimenti avanzati, necessari per il confronto con i costruttori e per la corretta formulazione sia dell'offerta economica sia dell'offerta tecnica. Cordiali saluti.

Risposta: Si conferma la deroga a 45 KW.

Chiarimento PI203417-26

Domanda: Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento al Lotto 1 si richiedono i seguenti chiarimenti: 1. Si richiede una cortese conferma in merito all'esatto perimetro dei servizi da erogare sui veicoli di proprietà dell'Azienda, così come disciplinati dal Capitolato Speciale e dalla Parte Operativa Tecnica, al fine di formulare un'offerta pienamente conforme alle aspettative della Stazione Appaltante. Nello specifico si chiede di confermare che per i veicoli in gestione debbano intendersi ricompresi esclusivamente i seguenti servizi: 1. Manutenzione ordinaria, come previsto dall'Art. 4.4; 2. Fornitura e sostituzione degli pneumatici, ai sensi dell'Art. 1.b) lett. d), applicabile a "tutti i veicoli facenti parte della flotta aziendale"; 3. Controlli periodici, come richiamati dall'Art. 4.4. 4. Lavaggi, come richiamati dall'Art. 4.10 Mentre le Manutenzioni straordinarie saranno remunerate extra canone ai sensi dell'Art. 4.4. 2. Sempre in merito ai veicoli in gestione di proprietà della PA si chiede di voler mettere a disposizione le seguenti informazioni: 1. Elenco dei veicoli oggetto del servizio di gestione con indicazione di targa, tipologia del mezzo con indicazione di marca e modello, alimentazione, chilometraggio attuale; 2. Abbinamento targa con la durata dei contratti di gestione (con distinzione tra contratti con durata 12 mesi, 24 mesi, 36 mesi); Tali informazioni risultano necessarie ai fini della formulazione dell'offerta. Si resta in attesa di un cortese riscontro. Cordiali saluti.

Risposta:

1) Per i quesiti avanzati, si conferma l'interpretazione.

2) Viene pubblicato l'elenco auto in gestione. Le targhe non vengono comunicate in quanto elemento non necessario alla formulazione dell'offerta.

Periodo B: 12 mesi; periodo C: 24 mesi; periodo D: 60 mesi.


[Allegato - Elenco veicoli oggetto del servizio di gestione.pdf](#)

Chiarimento PI206420-26

Domanda: Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento ai Lotti 1 e 2, si richiedono i seguenti chiarimenti: 1. con riferimento a quanto previsto dall'Art. 4.1.a) del Capitolato Speciale, relativo al servizio di Call Center (Numero Verde) operativo nella fascia oraria 08:00 – 18:00, si richiede un chiarimento in merito alla possibilità di adottare una diversa articolazione oraria. La scrivente Società eroga attualmente servizi analoghi con copertura 08:30 – 18:30, garantendo comunque un presidio continuativo di 10 ore giornaliere, in linea con il monte ore complessivo richiesto e nel pieno rispetto dei livelli di servizio previsti. Alla luce di quanto sopra, si chiede cortesemente di confermare se possa ritenersi ammissibile l'adozione dell'articolazione oraria 08:30 – 18:30, in alternativa alla fascia 08:00 – 18:00 indicata nei documenti di gara, fermo restando il rispetto integrale degli SLA e delle prestazioni richieste. 2. Con riferimento all'Art. 4.1.a) del Capitolato Speciale, relativo al Call

Pag. 21 di 31





Center di coordinamento dei servizi offerti e al Team Fleet e Mobility Management, si richiede un chiarimento in merito alle modalità di gestione delle richieste. In particolare, si chiede di confermare se il team dedicato debba essere contattato esclusivamente per richieste in escalation a valle della gestione di primo livello gestita da un call center, oppure per la gestione complessiva di tutte le richieste relative ai servizi indicati, indipendentemente dal livello di complessità. La precisazione è necessaria per dimensionare correttamente il team, definire i livelli di servizio e strutturare il modello organizzativo da proporre in sede di offerta. Si chiede conferma dell'impostazione corretta. Si resta in attesa di un cortese riscontro. Cordiali saluti.

Risposta:

1) Per il Lotto 1 non è ammissibile la modifica oraria proposta.
Per il Lotto 2 risulta ammissibile l'articolazione oraria 8.30-18.30.

2) Per il Lotto 1 il Call-Center di coordinamento dei Servizi offerti sarà composto da un Team Fleet e Mobility Management e avrà la gestione complessiva di tutte le richieste relative ai servizi indicati in Capitolato.

Chiarimento PI185554-26


Domanda: Gentili, relativamente alla procedura per la quale si scrive ed in riferimento al lotto 1 e lotto 2 si chiede di dare riscontro alla seguente richiesta: Con riferimento agli Allegati C1 e C2 – Schede Offerta Economica, si segnala che le descrizioni delle categorie veicolari riportate nella colonna C non coincidono con le denominazioni tecniche ufficiali contenute negli Allegati A1 e A2 – Specifiche Tecniche Autoveicoli relativi ai Lotti 1 e 2. Tale disallineamento impedisce di effettuare un confronto con i costruttori e di individuare con certezza i modelli conformi alle specifiche richieste. Al fine di garantire la corretta predisposizione dell'offerta e l'univoca interpretazione delle categorie veicolari, si richiede che si provveda a modificare gli Allegati C1 e C2 – Schede Offerta Economica, aggiornando la colonna C affinché riporti pedissequamente le stesse descrizioni presenti negli Allegati A1 e A2, senza semplificazioni o variazioni terminologiche. Tale allineamento è indispensabile per assicurare coerenza tra specifiche tecniche e offerta economica, nonché per consentire ai costruttori di fornire un supporto tecnico accurato. Si richiede cortese riscontro con urgenza, considerata la necessità di procedere tempestivamente con le interlocuzioni tecniche. Cordiali saluti.

Risposta: A seguito dei chiarimenti recepiti ulteriormente, per i quali viene fornito puntuale riscontro corredato dagli allegati richiesti, il quesito *de quo* viene evaso all'interno delle sezioni sopra riportate.

Chiarimento PI185566-26

Domanda: Gentili, relativamente alla procedura per la quale si scrive ed in riferimento al lotto 1 e lotto 2 si chiede di dare riscontro alla seguente richiesta: Con riferimento agli Allegati C1 e C2 – Schede Offerta Economica, si segnala che le descrizioni delle categorie veicolari riportate nella colonna C non coincidono con le denominazioni tecniche ufficiali contenute negli Allegati A1 e A2 – Specifiche Tecniche Autoveicoli relativi ai Lotti 1 e 2. Tale disallineamento impedisce di effettuare un confronto con i costruttori e di individuare con certezza i modelli conformi alle specifiche richieste. Al fine di garantire la corretta predisposizione dell'offerta e l'univoca interpretazione delle categorie veicolari, si richiede che si provveda a modificare gli Allegati C1 e






C2 – Schede Offerta Economica, aggiornando la colonna C affinché riporti pedissequamente le stesse descrizioni presenti negli Allegati A1 e A2, senza semplificazioni o variazioni terminologiche. Tale allineamento è indispensabile per assicurare coerenza tra specifiche tecniche e offerta economica, nonché per consentire ai costruttori di fornire un supporto tecnico accurato. Si richiede cortese riscontro con urgenza, considerata la necessità di procedere tempestivamente con le interlocuzioni tecniche. Cordiali saluti.

Risposta: A seguito di precedenti chiarimenti ai quali viene fornito puntuale riscontro corredato dagli allegati richiesti, il quesito *de quo* viene evaso all'interno delle sezioni ivi riportate.

Chiarimento PI187792-26

Domanda: Spett.le Stazione Appaltante, in riferimento alla procedura di gara, per entrambi i lotti, si richiedono i seguenti chiarimenti al fine di formulare un'offerta pienamente conforme alle esigenze della Stazione Appaltante. 1. Si richiede di specificare cosa si intenda esattamente per le seguenti dotazioni: • “Attacco frigorifero 12V” • “Doppia batteria” • “Attacco elettrico nel baule 12V” Si chiede cortesemente di fornire una definizione tecnica puntuale per ciascuna delle dotazioni sopra elencate, con il dettaglio delle funzionalità attese. 2. Rispetto alla dotazione aggiuntiva “Attacco elettrico nel baule 12V”, per alcuni modelli di autovetture tale dotazione può risultare di serie, quindi già incluso nella configurazione base del veicolo, un optional a pagamento, dunque, da aggiungere in fase di quotazione del mezzo oppure non disponibile come equipaggiamento previsto dal costruttore. Al fine di formulare un'offerta tecnica ed economica conforme alle aspettative della Stazione Appaltante, si chiede di confermare quanto segue: Nei casi in cui l'attacco 12V non sia previsto dal costruttore, si chiede se sia ammessa la fornitura del veicolo senza tale dotazione. 3. Con riferimento al Modello 6 e alla dotazione prevista di allestimento frigorifero, si chiede cortesemente di fornire le seguenti informazioni integrative, necessarie per formulare un'offerta tecnica conforme alle esigenze della Stazione Appaltante: • Tipologia di merce da trasportare • Temperature di esercizio richieste • Eventuali normative specifiche da rispettare (in caso affermativo indicare le normative da rispettare). 4. In relazione ai chiarimenti richiesti ai punti 1 e 2 si richiede di inserire negli Allegati C1 e C2 – Schede Offerta Economica una colonna aggiuntiva nella quale l'Operatore Economico possa indicare il costo unitario delle dotazioni aggiuntive richieste. Si chiede inoltre di confermare che gli allestimenti e le dotazioni aggiuntive saranno richiesti dalla Stazione Appaltante solo in fase di ordine e, pertanto, non devono essere valorizzati ai fini della partecipazione alla gara né concorrono alla determinazione della base d'asta. In altri termini, si richiede conferma che: 1. non debbano essere inseriti costi aggiuntivi in sede di offerta economica, dunque, non debbano essere cumulati alla base d'asta; 2. eventuali dotazioni richieste dalla SA saranno quotate solo al momento dell'emissione dell'ordine, qualora effettivamente richieste. 5. Con riferimento all'Art. 1.A) – Lotto 1 – punto b), nel quale si prevede di “fornire a noleggio a lungo termine i veicoli in sostituzione di quelli attualmente a noleggio con altro fornitore, alla scadenza dei noleggi stessi: 375 a luglio 2026”, si chiede conferma che la data indicata costituisca un refuso. La data di luglio 2026, infatti, risulterebbe incompatibile con le tempistiche tecniche di approvvigionamento dei veicoli, rendendo di fatto impossibile garantire la sostituzione dei mezzi entro tale scadenza. Si richiede pertanto conferma che per la consegna dei veicoli si applicheranno esclusivamente i tempi di consegna previsti dal Capitolato Speciale. 6. Qualora venga confermato che per la sostituzione dei veicoli di cui alla lett. b) trovino applicazione i tempi di consegna previsti dal Capitolato Speciale, all'avvio del contratto risulterebbero da consegnare complessivamente: 375 veicoli (lett. b) e 64 veicoli (lett. c) per un totale di 439 veicoli come previsto nel file dell'offerta economica lotto 1 per il periodo A. Si chiede conferma che tale interpretazione sia corretta e che, conseguentemente, la lett. c) debba intendersi adeguata, prevedendo 439 veicoli all'avvio del contratto. 7. Con riferimento all'Art. 7) – Fornitura





stazioni di ricarica (servizio opzionale per tutti i lotti), si chiede alla Stazione Appaltante di confermare che la partecipazione alla procedura non sia subordinata all'erogazione di tale servizio opzionale. In particolare, si richiede conferma che l'Operatore Economico possa legittimamente partecipare alla gara anche senza offrire la fornitura delle stazioni di ricarica, e dunque senza valorizzare alcun importo nelle relative sezioni dei file dell'Offerta Economica. 8. Con riferimento all'Art. 15 Penalità e in particolare, al punto i) relativo all'applicazione della penale per il mancato rispetto del Paragrafo 4.10 "Pulizia/Lavaggi Auto", si chiede alla Stazione Appaltante di confermare che tale servizio sia previsto esclusivamente per il Lotto 1. 9. Con riferimento all'Art. 18) – Fatturazione, Pagamento, Ordini e Documenti di Trasporto, il Capitolato prevede che "La fatturazione dovrà avvenire in rate trimestrali posticipate." Si chiede alla Stazione Appaltante di specificare i tempi di pagamento delle fatture emesse con cadenza trimestrale posticipata, indicando in particolare il termine di pagamento applicato (es. 30, 60 o 90 giorni data fattura o data ricezione fattura); In attesa di un vostro gentile riscontro si porgono Cordiali saluti.

Risposta:

1) In riferimento alla sezione "furgoni o furgoni elettrici" alla voce "Attacco frigorifero 12V" e "Doppia Batteria" si richiede di quotare, la fornitura e posa in opera di un sistema composto da:


- cavo di adeguata sezione, protetto da fusibile adeguatamente dimensionato, che colleghi il sotto-chiave alla batteria AGM (dunque la linea rimane alimentata solamente a quadro auto acceso);
- batteria di tipo AGM 12V con capacità almeno di 200Ah a prova di perdite e a ciclo di scarica profondo;
- cavo di adeguata sezione che collega la batteria AGM alla presa accendisigari 12v da alloggiare nel vano posteriore del furgone;
- presa accendisigari 12v alloggiata all'interno del vano posteriore del furgone, protetto da fusibile da 50 Ampere, collegata tramite cavo di adeguata sezione alla batteria AGM 12V (tale presa rimane dunque alimentata anche ad automezzo spento fino ad esaurimento della batteria AGM).

In riferimento alla sezione "auto o auto elettriche" alla voce "Attacco elettrico nel baule 12V" si richiede di quotare, la fornitura e posa in opera di un sistema composto da:

- cavo di adeguata sezione collegato al sotto-chiave (dunque alimentato solamente a quadro auto acceso);
- fusibile di protezione 50 Ampere;
- presa accendisigari 12v alloggiata all'interno del baule (tale presa rimane alimentata solamente a quadro auto acceso).

2) Nel caso in cui l'attacco 12V nel baule non sia previsto dal costruttore all'interno dell'equipaggiamento di serie del veicolo, si chiede di quotare il costo del relativo optional (se previsto da parte del produttore e conforme alle specifiche tecniche sopra indicate) o il costo di fornitura e posa in opera di cavo + fusibile 50A+presa accendisigari 12v aftermarket conforme alle specifiche tecniche sopra indicate. Si specifica che tali accessori rimarranno montati a bordo del veicolo a fine noleggio.





3) Per il mantenimento della catena del freddo la temperatura in ogni punto del frigo uguale o inferiore a -18°C . Cella frigo coibentata (classe C ATP) con registrazione automatica delle temperature (Regolamento CE 37/2005) e rispetto delle norme HACCP (Reg. CE 852/2004) per garantire la sicurezza.

- Temperatura: Obbligatoria a -18°C o inferiore con tolleranze limitate (max +3°C);
- I veicoli devono essere omologati ATP (Accordo trasporti internazionali derrate deperibili) di classe C (isotermici/frigoriferi);
- Obbligo di termometri e sistemi di registrazione della temperatura conformi alle norme EN 12830, EN 13485 ed EN 13486;
- Decreto di riferimento: Il Decreto 25 settembre 1995, n. 493 che disciplina specificamente i mezzi e le modalità di trasporto per i surgelati.

4) Si allegano aggiornati:

- Allegato C1 - SCHEDE OFFERTA ECONOMICA LOTTO 1
- Allegato C2 - SCHEDE OFFERTA ECONOMICA LOTTO 2

all'interno dei quali dovrà essere indicata l'offerta per tali dotazioni opzionali; per "Quotazione offerta iva esclusa" si intende il costo totale che verrà addebitato alla stazione appaltante per autoveicolo per la durata del noleggio.

Si conferma che tali costi aggiuntivi non debbano essere cumulati alla base d'asta. Tali dotazioni opzionali dovranno essere richieste all'atto dell'emissione dell'ordine, l'importo che dovrà essere fatturato dovrà essere corrispondente alla "Quotazione offerta iva esclusa" indicata nella scheda di offerta economica e dovrà venire fatturato poi come canone trimestrale aggiuntivo determinato dal valore della "Quotazione offerta iva esclusa" diviso il numero di mesi di noleggio moltiplicato per tre.

5) La data a cui si fa riferimento è quella di avvio di contratto quindi di inizio fornitura.

6) Si conferma che l'interpretazione sia corretta.


7) La partecipazione è subordinata alla fornitura di stazioni di ricarica conformi alle specifiche caratteristiche tecniche indicate nella documentazione di gara.

8) Si conferma che il servizio di "Pulizia/Lavaggio Auto" e relative penali sono previste solo per il Lotto 1.

9) I pagamenti saranno effettuati entro il termine di legge decorrente dalla data di ricevimento della fattura elettronica (tramite SDI) qualora l'Azienda Sanitaria Contraente abbia riscontrato la regolarità della stessa e sussistano i presupposti e le condizioni per la sua liquidazione. Per gli enti del SSN il termine di pagamento è fissato in 60 giorni di calendario.

[Allegati – Scheda Offerta Economica per Lotto 1 e Lotto 2.zip](#)





Chiarimento PI187805-26

Domanda: Spett.le Stazione Appaltante, in riferimento alla procedura di gara si richiede il seguente chiarimento: Con riferimento alle "Dotazioni minime comuni a tutti i veicoli" e, in particolare, alla voce "Dotazioni previste dal Codice della Strada" richiamata negli Allegati A1 e A2 – Specifiche Tecniche Autoveicoli dei Lotti 1 e 2, si chiede di precisare cosa debba intendersi esattamente con tale espressione. In base alla normativa vigente risultano obbligatorie dotazioni quali il triangolo di presegnalazione e il giubbotto retroriflettenti ad alta visibilità già elencati tra le dotazioni minime. Si richiede pertanto di confermare se la dicitura "Dotazioni previste dal Codice della Strada" debba essere intesa esclusivamente come riferimento a tali dotazioni obbligatorie già previste oppure se la Stazione Appaltante intenda includere ulteriori dotazioni specifiche non espressamente previste dal Codice della Strada ma ritenute necessarie ai fini della fornitura ed in caso affermativo di dettagliarle. In attesa di un vostro gentile riscontro si porgono Cordiali saluti.

Risposta:

In riferimento agli allegati A1 e A2 si precisa che per Dotazioni previste dal Codice della Strada si intendono oltre al triangolo di presegnalazione e il giubbotto rifrangente ad alta visibilità, quanto previsto nel "Regolamento (UE) 2019/2144" essendo un requisito fondamentale per poter immatricolare un'auto nuova nell'Unione Europea.

Chiarimento PI188108-26

Domanda: Spett.le Ente, si chiede gentilmente di poter pubblicare le specifiche tecniche relative all'allestimento frigo, non fornito nella documentazione pubblicata. Si chiede inoltre conferma che la modalità di fatturazione e pagamento richiesta sia: mensile, anticipata (a febbraio si fatturano i canoni di noleggio di marzo) con pagamento mediante bonifico bancario entro 30 giorni data ricezione fattura. Tali chiarimenti risultano necessari per avviare la procedura di quotazione, per cui si chiede gentilmente un riscontro a stretto giro. Cordiali saluti

Risposta:

1) Risposta per Lotto 1:

Si allega in calce alle risposte scheda tecnica con caratteristiche del modello allestimento frigo (Allegato - Scheda Tecnica Furgone Frigo), che si richiede venga fornito.

Risposta per Lotto 2:


Per il mantenimento della catena del freddo la temperatura in ogni punto del frigo uguale o inferiore a -18°C. Cella frigo coibentata (classe C ATP) con registrazione automatica delle temperature (Regolamento CE 37/2005) e rispetto delle norme HACCP (Reg. CE 852/2004) per garantire la sicurezza.

Temperatura: Obbligatoria a -18°C o inferiore con tolleranze limitate (max +3°C).

I veicoli devono essere omologati ATP (Accordo trasporti internazionali derrate deperibili) di classe C isotermici/frigoriferi).

Obbligo di termometri e sistemi di registrazione della temperatura conformi alle norme EN 12830, EN 13485 ed EN 13486.





Decreto di riferimento: Il Decreto 25 settembre 1995, n. 493 che disciplina specificamente i mezzi e le modalità di trasporto per i surgelati.

2) Viene specificato nel capitolato speciale all'art. 18 (Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto) e in particolare:

"La fatturazione dovrà avvenire in rate trimestrali posticipate".

Pertanto, ad esempio pur illustrativo, i canoni relativi a Gennaio-Febbraio-Marzo potranno essere fatturati dal 1° Aprile.

"I pagamenti saranno effettuati entro il termine di legge decorrente dalla data di ricevimento della fattura elettronica (tramite SDI) qualora l'Azienda Sanitaria Contraente abbia riscontrato la regolarità della stessa, e sussistano i presupposti e le condizioni per la sua liquidazione ...". Per gli enti del SSN il termine di pagamento è fissato in 60 giorni di calendario.

[Allegato - Scheda Tecnica Furgone Frigo.pdf](#)

Chiarimento PI194102-26

Domanda: Spett.le Stazione Appaltante, in riferimento alla procedura per cui si scrive, Lotti 1 e 2, la scrivente desidera sottoporre alla cortese attenzione quanto segue. A oggi risultano ancora privi di riscontro i chiarimenti già formalmente presentati. Tali chiarimenti rivestono carattere essenziale. Le relative informazioni risultano indispensabili per completare il confronto tecnico con costruttori e allestitori e, conseguentemente, per formulare un'offerta conforme. Alla luce di ciò, si richiede: 1. Proroga del termine per la presentazione dei chiarimenti per entrambi i lotti. 2. Proroga del termine di presentazione dell'offerta per i Lotti 1 e 2, al fine di consentire la corretta elaborazione tecnico economica a valle delle risposte attese. La richiesta è formulata nell'interesse della completezza e qualità delle offerte. Distinti saluti.

Risposta:


Alla luce dei chiarimenti ricevuti e in relazione al termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte, tenuto conto della complessità dell'appalto, la Stazione Appaltante disporrà, mediante provvedimento dirigenziale, la proroga del termine di presentazione dell'offerta per ambedue i lotti.

Chiarimento PI201900-26

Domanda: Spett.le Stazione Appaltante, in riferimento alla procedura di gara, per entrambi i lotti, si richiedono i seguenti chiarimenti: 1. Con riferimento alla procedura per cui si scrive ed a quanto previsto dall'Art. 4.6 del Capitolato Tecnico "Presa e Riconsegna" – Lotto 1, si rileva che l'appaltatore deve garantire, per tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (meccanica, carrozzeria e pneumatici), il servizio di presa e riconsegna presso le sedi dell'unità utilizzatrice, con esclusione dei soli interventi di minima entità (rabbocchi liquidi, lampadine, spazzole tergicristallo, verifica pressione pneumatici e gonfiaggio), per i quali l'utilizzatore può provvedere autonomamente. Alla luce dei volumi complessivi oggetto di gara e della distribuzione territoriale delle sedi utilizzatrici, si rappresenta che l'obbligo generalizzato di presa e riconsegna per tutte le tipologie di manutenzione non risulta tecnicamente sostenibile da alcun operatore economico, in quanto


Pag. 27 di 31





richiederebbe un'organizzazione logistica dedicata e continuativa non proporzionata all'oggetto dell'appalto e non coerente con le prassi operative del settore. Nell'interesse della più ampia partecipazione alla procedura, si chiede alla Stazione Appaltante di voler confermare la possibilità di interpretare l'articolo in modo conforme al seguente schema operativo: a) Piccole manutenzioni: l'utilizzatore si reca autonomamente presso l'officina. b) Manutenzione ordinaria: previo appuntamento l'utilizzatore si reca presso l'officina individuata. c) Manutenzione straordinaria: previo appuntamento l'utilizzatore si reca presso l'officina individuata. Si precisa inoltre che, in caso di interventi di manutenzione straordinaria relativi a veicoli non in condizioni di sicurezza o non marcianti verrà attivato il servizio di soccorso stradale, secondo le modalità previste dal Capitolato e nel rispetto dei tempi di intervento stabiliti. Tale impostazione risulta pienamente compatibile con la gestione efficiente del servizio, con le prassi consolidate del mercato e con la necessità di assicurare continuità operativa alle amministrazioni utilizzatrici. Si chiede pertanto di voler confermare tale operatività. 2. Con riferimento a quanto previsto dall'Art. 4.10 del Capitolato Tecnico – Lotto 1, si rileva che l'Appaltatore deve provvedere, almeno due volte all'anno, alla pulizia esterna, alla pulizia interna/igienizzazione e al lavaggio della tappezzeria dei veicoli. Tali servizi risultano ricompresi nei canoni di noleggio e gestione; uno dei due lavaggi annuali deve essere effettuato in concomitanza con il tagliando annuale previsto per tutti gli autoveicoli della flotta aziendale. Gli eventuali lavaggi eccedenti la soglia dei due interventi annui sono riconosciuti a misura come extra canone. Alla luce di quanto sopra ed ai volumi complessivi oggetto di gara, nell'interesse della più ampia partecipazione alla procedura, si chiede alla Stazione Appaltante di voler confermare la possibilità di erogare il servizio in modo conforme al seguente schema operativo: • i lavaggi previsti dall'articolo non prevedono il servizio di presa e riconsegna; • Gli utilizzatori conducono autonomamente i veicoli presso i lavagisti indicati dall'Appaltatore; • il servizio non potrà essere svolto contestualmente al tagliando in quanto le officine incaricate dei tagliandi non erogano il servizio di lavaggio; • il servizio potrà essere svolto, ove ritenuto idoneo, presso il Customer Point di Bologna nella seguente modalità: l'accesso al servizio avverrà previo appuntamento, nel rispetto della capacità operativa del punto di lavaggio. Per ragioni organizzative, potrà essere gestito un massimo di un veicolo al giorno. Tale impostazione risulta coerente con le prassi operative del settore, con la necessità di garantire un servizio ordinato e programmabile e con l'obiettivo di assicurare continuità operativa all'amministrazione utilizzatrice. Si chiede pertanto di voler confermare tale operatività. 3. Con riferimento all'Art. 4.8 del Capitolato Tecnico – Lotto 2, si evidenzia che, presso i Rent a Car, la guida libera non può essere garantita per nessun operatore economico se il soggetto che ritira il veicolo non coincide con l'utilizzatore finale, poiché le procedure RAC richiedono che il contratto sia firmato direttamente dal conducente. Si chiede pertanto di voler confermare che il ritiro del veicolo in sostituzione presso il Rent a Car dovrà essere effettuato dall'utilizzatore finale, unico soggetto autorizzato alla sottoscrizione del contratto e alla conduzione del mezzo. Si chiede conferma di tale operatività e di eliminare tale previsione. 4. Con riferimento a quanto previsto dall'Art. 4.8 del Capitolato Tecnico– Lotto 1 si chiede di confermare se il servizio di veicolo sostitutivo possa essere garantito mediante un flottino dedicato, allocato presso la sede principale dell'Appaltatore, tale modalità consentirebbe di assicurare continuità del servizio, tempestività nella disponibilità dei mezzi e piena conformità del servizio richiesto dal Capitolato. 5. Si sollecita cortesemente un riscontro ai chiarimenti già trasmessi in merito ai servizi oggetto di gara. L'assenza di risposte puntuali sta generando criticità operative che non ci consentono di procedere con la corretta formulazione dell'offerta, né di avviare i necessari confronti con costruttori, allestitori e altri operatori coinvolti. Tali elementi risultano infatti indispensabili per garantire la piena conformità tecnica ed economica della proposta. Restiamo in attesa di un cortese riscontro nel più breve tempo possibile, al fine di poter proseguire con le attività istruttorie. Distinti saluti.





Risposta:

1) Non si conferma la proposta, resta valido quanto indicato in Capitolato.

Si specifica che relativamente ai 3 punti dello “schema operativo” proposto le risposte sono:

- a) SI conforme;
- b) NON conforme;
- c) NON conforme.

2) Si fornisce il seguente riscontro in relazione ai quesiti ricevuti:

- i lavaggi previsti dall'articolo non prevedono il servizio di presa e riconsegna: Si conferma;
- gli utilizzatori conducono autonomamente i veicoli presso i lavaggi indicati dall'Appaltatore: Si conferma;
- il servizio non potrà essere svolto contestualmente al tagliando in quanto le officine incaricate dei tagliandi non erogano il servizio di lavaggio: Si considera questa opzione come migliorativa ma non vincolante e obbligatoria;
- il servizio potrà essere svolto, ove ritenuto idoneo, presso il Customer Point di Bologna nella seguente modalità: l'accesso al servizio avverrà previo appuntamento, nel rispetto della capacità operativa del punto di lavaggio: Non è possibile confermare in toto tale modalità operativa in quanto solo una parte del territorio complessivo AUSL BO può afferire al Customer Point di Bologna.

3) Nel caso in cui non sia disponibile un'auto sostitutiva a guida libera presso una delle sedi del noleggiatore, qualora sia necessario ricorrere ad un rent-a-car, all'atto del ritiro dell'auto sostitutiva dovrà essere possibile abilitare alla guida ulteriori conducenti gratuitamente previa consegna di una copia dei relativi documenti di guida.


4) Questa modalità risulta quella prevista in Capitolato.

Chiarimento PI201911-26

Domanda: Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento ai Lotti 1 e 2, si richiedono i seguenti chiarimenti tecnici: 1. in riferimento al Modello 4 – Auto media IBRIDA 4x4, si richiede un chiarimento in merito al requisito dimensionale relativo all'altezza del veicolo, definito nel Capitolato Tecnico come: 1.550 mm = h = 1.650 mm. A seguito delle verifiche tecniche effettuate sui modelli attualmente disponibili sul mercato, si rappresenta che il veicolo individuato presenta un'altezza pari a 1.528 mm, valore lievemente inferiore al limite minimo previsto. Considerato che tale scostamento non incide sulle caratteristiche funzionali e prestazionali del veicolo, si chiede conferma che tale l'altezza sia da considerarsi tecnicamente conforme ai fini dell'ammissibilità dell'offerta per entrambi i Lotti. 2. in riferimento al Modello 9 – Pulmino medio TRASPORTO PERSONE, si richiede un chiarimento in merito al requisito dimensionale relativo all'altezza del veicolo, definito nel Capitolato Tecnico come: 2.100 = mm = 2.600. A seguito delle verifiche tecniche effettuate sui modelli attualmente disponibili sul mercato, si chiede di accettare un valore ricompreso tra 1890 = mm = 2.600 e che questo sia da considerarsi tecnicamente conforme ai fini dell'ammissibilità dell'offerta per entrambi i Lotti. 3. Con riferimento al Modello 8– VEICOLO COMMERCIALE Trasporto persone, si evidenzia che l'optional richiesto “Kit fix&go di riparazione e gonfiaggio” non risulta disponibile né come dotazione di serie né come optional a pagamento previsto dal costruttore per il modello indicato. Al fine di garantire la piena rispondenza funzionale del veicolo alle esigenze della Stazione Appaltante, si chiede di voler confermare l'accettazione dell'equipaggiamento in oggetto tramite installazione after market, tecnicamente equivalente e conforme agli

Pag. 29 di 31





standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 4. Con riferimento al Modello 3 –AUTO PICCOLA ELETTRICA, si rappresenta che il veicolo individuato non prevede la disponibilità dei fari fendinebbia, né come dotazione di serie né come optional a pagamento. Al fine di garantire un livello di sicurezza e visibilità conforme agli standard richiesti, si chiede di voler confermare l'accettazione di un sistema di illuminazione a LED equipollente. 5. Con riferimento ai Modelli 1, 2, 3, 4 e 9, si rappresenta che la presa di alimentazione 12 Volt non risulta disponibile né come dotazione di serie né come optional a pagamento per i veicoli individuati. Si chiede se sia ammessa la fornitura del veicolo senza tale dotazione. 6. con riferimento al Lotto 1 ed in particolare alla tassa di possesso prevista all'articolo 4.14 del Capitolato Speciale, si rappresenta quanto segue. L'Appaltatore, che provvede al pagamento della tassa in nome e per conto dell'Amministrazione, evidenzia che la modalità operativa preferibile per la corretta gestione del tributo è il pagamento quadrimestrale, in quanto maggiormente coerente con le tempistiche di fatturazione e con la gestione amministrativa del servizio. Si segnala inoltre che, trattandosi di un tributo versato in nome e per conto del Cliente, non è previsto alcun rimborso parziale della tassa di possesso in caso di cessazione anticipata del veicolo o di variazioni nella durata del contratto. Si chiede pertanto alla Stazione Appaltante di voler confermare la correttezza dell'impostazione sopra descritta. In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

Risposta:

1) Si considera ammissibile l'altezza di 1.528 mm.

Si allegano le schede tecniche aggiornate:

- Allegato A1 - Specifiche tecniche autoveicoli_ LOTTO 1;
- Allegato A1 - Specifiche tecniche autoveicoli_ LOTTO 2.

2) Si considera ammissibile l'altezza di 1.890 mm.

Si allegano le schede tecniche aggiornate:

- Allegato A1 - Specifiche tecniche autoveicoli_ LOTTO 1;
- Allegato A1 - Specifiche tecniche autoveicoli_ LOTTO 2.

3) Si conferma che il kit fix&go di riparazione e gonfiaggio aftermarket è ammesso.

Si specifica che qualora l'auto sia dotata di ruota o ruotino di scorta non è necessario che sia presente anche il "Kit fix&go di riparazione e gonfiaggio" originale o aftermarket.

4) Si rinallegano le schede tecniche dei veicoli con rimozione della richiesta dei fendinebbia.


5) Qualora tale dotazione non fosse già di serie o disponibile come optional da parte del costruttore, dovrà essere prevista la fornitura e posa in opera utilizzando componenti aftermarket. Tale allestimento aggiuntivo a pagamento non verrà richiesto per tutti gli autoveicoli ma verrà richiesto in fase di ordine solo ed esclusivamente per gli autoveicoli in cui vi è la necessità.

6) Non risulta chiara l'impostazione sopra descritta; la fatturazione corrente è infatti trimestrale e non quadrimestrale.

Ci servono maggiori dettagli per comprendere la fattibilità o meno della proposta.

[Allegati - Specifiche tecniche autoveicoli per Lotto 1 e Lotto 2.zip](#)





Chiarimento PI210178-26

Risposta:

Data la complessità della procedura di gara e la numerosità dei chiarimenti pervenuti, al fine di agevolare la consultazione, il riscontro relativo al chiarimento *de quo*, contraddistinto dal Registro di Sistema Quesito n° PI210178-26, viene allegato in formato PDF all'interno di una cartella ZIP, nella quale sono altresì rinvenibili ulteriori allegati connessi ai quesiti:

- Allegato E - Elenco auto da demolire durante il contratto;
- Patto d'Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale.

* * *



Dipartimento Amministrativo

Servizio Acquisti Area Vasta

Settore Investimenti, beni e servizi informatici, servizi appaltati e beni economici

**Ai quesiti di cui al chiarimento avente Registro di Sistema n° PI210178-26
si fornisce il riscontro di cui al presente allegato**

1) Destinazione d'uso dei veicoli

a) Si chiede di poter specificare la destinazione d'uso dei veicoli commerciali, con particolare riferimento a quelli allestiti con gruppi frigo;

Risposta:

Per il Lotto 1 si precisa che i veicoli sono destinati al trasporto di materiale biologico, da trasportarsi e conservarsi a temperatura costante compresa tra 15 °C e 25 °C.

Per il Lotto 2 si precisa che la destinazione d'uso dei veicoli commerciali dotati di gruppo frigorifero sarà il trasporto di campioni di matrici alimentari surgelate e/o congelate, ai fini delle opportune verifiche connesse alle attività di vigilanza e controllo svolte dall'AUSL della Romagna.

I restanti veicoli commerciali omologati categoria N1 saranno utilizzati per il trasporto di materiale connesso alle attività di vigilanza e controllo svolte dal personale dell'AUSL della Romagna.

b) Si chiede se sia richiesta inclusa nel canone anche la manutenzione degli allestimenti frigo;

Risposta:

Per entrambi i lotti, la risposta è positiva; pertanto, la relativa manutenzione deve intendersi ricompresa nel canone.


c) Si chiede conferma che i veicoli saranno destinati al trasporto dei soli dipendenti delle AUSL o comunque non saranno destinati ad attività di trasporto per utenti terzi, dietro corrispettivo.

Risposta:

Per entrambi i lotti, gli autoveicoli saranno utilizzati per le attività istituzionali delle Aziende committenti e non saranno adibiti al trasporto per conto terzi dietro corrispettivo.

2) Disciplinare Art.9, 16 lett. g) – Requisiti partecipazione

“L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nell'Allegato “Elenco personale da riassorbire” e contiene il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc.”



“g) ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale di cui al punto 9, il concorrente allega all’offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale”

Chiarimento:

Nel mercato del noleggio a lungo termine gli operatori solitamente servono, attraverso i propri mezzi e il proprio personale, una varietà indistinta di clienti, sia pubblici che privati, e non necessitano, pertanto, di procedere all’assunzione di personale ad hoc, cioè come diretta conseguenza dell’aggiudicazione di uno specifico appalto.

Tali clausole possono essere previste per servizi tipologicamente diversi dal noleggio a lungo termine (come, ad es., servizi di pulizia), che sono solitamente assegnati da società che assumono personale appositamente per la realizzazione della commessa che si sono aggiudicati.

Per i motivi sopra esposti, si segnala che, in tale contesto di mercato, una clausola di questo tenore risulta inoltre contraria al favor participationis, dato che soltanto i partecipanti diversi dal fornitore uscente dovrebbero impegnarsi all’assorbimento del personale già impiegato nella fornitura.

Si chiede pertanto conferma che le previsioni richiamate non si applichino alla fornitura in oggetto e pertanto non sia obbligatoria la presentazione di un progetto di assorbimento all’interno dell’offerta.

Risposta:

Per entrambi i lotti, si conferma la non applicabilità della clausola in parola; pertanto, le relative previsioni non si applicano alla fornitura in oggetto e, conseguentemente, non è obbligatoria la presentazione, nell’ambito dell’offerta, di un progetto di assorbimento.

3) Capitolato Tecnico Art.3 – Rinnovo

“Opzione di rinnovo del contratto: la stazione appaltante si riserva di rinnovare il contratto per una durata massima pari a 24 mesi, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L’importo stimato di tale opzione è pari a € 18.147.383,60 al netto di Iva. L’esercizio di tale facoltà è comunicato all’appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.”

Chiarimento:

Si chiede di poter specificare se si tratta di un refuso che l’importo stimato per il rinnovo di 24 mesi del contratto sia pari alla base d’asta di gara complessiva per entrambi i Lotti.


Risposta:

Si chiarisce che non si tratta di un refuso. L’importo indicato per l’opzione di rinnovo del contratto, pari a € 18.147.383,60 IVA esclusa, corrisponde all’importo complessivo posto a base di gara dei due Lotti ed è coerente con quanto previsto dagli atti di gara.

4) Capitolato Tecnico Art. 4) Revisione prezzi

“Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio, o in alternativa dei beni, superiore al cinque per cento dell’importo complessivo, su richiesta del Fornitore, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento della variazione (solo per la parte eccedente il cinque per cento), in relazione alle prestazioni da eseguire.





La revisione è effettuata in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della richiesta e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto/ultima revisione. Laddove sono presenti prezzi di riferimento ANAC, la revisione è effettuata sulla base dei prezzi standard rilevati dalla Autorità.

L'appaltatore potrà presentare richiesta scritta di revisione dei prezzi alla stazione appaltante, corredata dalla documentazione che attesti la variazione degli indici di prezzo. La stazione appaltante valuterà la richiesta entro 30 giorni dalla ricezione della stessa. In caso di esito positivo, la revisione dei prezzi sarà formalizzata mediante atto aggiuntivo al contratto. La revisione dei prezzi non potrà, in nessun caso, alterare la natura generale del contratto né comportare una modifica sostanziale delle prestazioni previste. Le nuove condizioni economiche determinate dalla revisione dei prezzi saranno applicabili a partire dal 30° giorno successivo alla data di accettazione da parte della stazione appaltante.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante”

Chiarimento:


a) Si chiede conferma che gli ordini stimati sul Lotto 2 saranno emessi tutti entro 180 di validità dell'offerta di gara dalla sua presentazione o comunque entro il 2026;

Risposta:

Poiché il quesito è attualmente al vaglio della Stazione Appaltante, per i necessari approfondimenti d'intesa con le Aziende Committenti direttamente coinvolte nell'appalto, si precisa che la relativa risposta formerà oggetto di apposito chiarimento, il quale sarà caricato a sistema disgiuntamente dalla medesima Stazione Appaltante.

b) Si segnala che per gli ordini che saranno emessi dopo 180 giorni dalla presentazione dell'offerta potrebbe rendersi necessaria una revisione dei canoni di noleggio, in base a intervenute variazioni di voci di costo di acquisto dei veicoli (quali prezzo di listino, sconto Costruttore, tasso di interesse e valore residuo). La revisione prezzi descritta all'art.4 del Capitolato, per ordini non emessi entro 180 giorni dalla presentazione dell'offerta, non risulta sostenibile per gli operatori del mercato, poiché l'art.60 del D.gs.36/2023 non consente di ammortizzare le eventuali variazioni delle voci di costo di acquisto del veicolo, frequenti nell'attuale contesto di mercato, che restino sotto la soglia del 5%, senza riconoscere, inoltre, il 100% della variazione: es. importo del contratto €74.000,00, variazione del 5% del prezzi di listino pari a €3.700 (non verosimile per un singolo aggiornamento di listino Costruttore), 80% eccedenza: €2.960. Pertanto, al fine di conservare la sostenibilità dei prezzi e l'equilibrio contrattuale sancito all'art.9 del Codice dei contratti pubblici, per ordini da emettere dopo 180 giorni dalla presentazione dell'offerta, si chiede di accettare l'eventuale revisione della quota canone relativa al costo del veicolo oggetto di noleggio in base alle variazioni relative a prezzo di listino, sconto costruttore, tasso di interesse e valore residuo del veicolo, riconoscendo il 100% della variazione del costo (eventualmente con una soglia di applicazione per variazioni del prezzo di acquisto del veicolo, determinato dalle voci sopra indicate, superiori all'1%). Si segnala che la stessa Consip s.p.a. prevede in gara tale possibilità, ad istanza del Noleggiatore, data anche la previsione di cui all'art.60 comma 4-ter del D.lgs36/2023 di introdurre nei contratti di appalto modalità di revisione dei prezzi specifiche per il settore di riferimento. Se richiesto, sarà possibile condividere una formula di calcolo del nuovo canone che tenga conto dei fattori su esposti.





Risposta:

Poiché il quesito è attualmente al vaglio della Stazione Appaltante, per i necessari approfondimenti d'intesa con le Aziende Committenti direttamente coinvolte nell'appalto, si precisa che la relativa risposta formerà oggetto di apposito chiarimento, il quale sarà caricato a sistema disgiuntamente dalla medesima Stazione Appaltante.

5) Capitolato Tecnico Art.4 b) – Sostituzione dei veicoli

a) “Nel caso in cui, durante il corso della durata dell’Accordo Quadro, un modello esca di produzione oppure subisca un restyling tale da alterare le caratteristiche minime strutturali e/o i valori relativi a consumi ed emissioni è possibile la sostituzione dei modelli offerti.

È inoltre possibile la sostituzione di un veicolo con un nuovo modello in caso di eventi indipendenti dalla volontà del Fornitore, documentabili e oggettivamente riscontrabili (quali riduzione della produzione negli stabilimenti di origine dei veicoli, calamità naturali, eventi socio-politici, epidemie).

Di tali evenienze il Fornitore dovrà dare immediata evidenza alla Stazione Appaltante, comunicando la data a decorrere dalla quale il veicolo non sarà più ordinabile ed entro 30 gg. dovrà inviare una proposta di sostituzione. Il Fornitore dovrà proporre un nuovo modello, purché rispetti almeno le caratteristiche minime richieste per il veicolo sostituito. Il nuovo modello potrà essere anche di marca differente da quello precedente.”

Chiarimento:

Si segnala che il canone del modello sostitutivo legato all'emissione di nuovi ordini sarà oggetto di accordo fra le parti in base a condizioni e prezzi di mercato (listino Costruttore, sconto, tasso di interesse, valore residuo) in vigore al momento della proposta.

Risposta:

Per il Lotto 1 si conferma; tuttavia, dovrà essere individuato un modello avente caratteristiche e costi quanto più possibile analoghi a quelli del veicolo da sostituire.

Per il Lotto 2 si precisa che la proposta di sostituzione con autoveicoli di differente marca/modello/allestimento ma con pari o migliori caratteristiche tecniche, potrà essere proposta ma senza che ciò comporti un aumento rispetto ai prezzi aggiudicati, a meno delle eventuali rinegoziazioni già intervenute alla data della proposta di sostituzione.

b) “L’offerta di tale modello non potrà in alcun modo modificare in senso peggiorativo le caratteristiche della rete dei centri di servizio.”


Chiarimento:

Si segnala che gli interventi manutentivi saranno eseguiti presso la rete dei centri di servizio convenzionata col Noleggiatore, costituita anche da centri di servizio indipendenti. In caso di interventi in garanzia e/o richiami tecnici, che è necessario svolgere presso la rete di casa madre, i veicoli saranno canalizzati presso l'officina che sarà indicata dal Costruttore, non trattandosi di attività nella governance del noleggiatore.

Risposta:

Si conferma quanto sopra indicato.





6) Capitolato Tecnico Art.4.14, 7 – Tassa di possesso

“PER IL SOLO LOTTO 1: L'appaltatore dovrà provvedere al pagamento in nome e per conto della Stazione Appaltante le tasse di proprietà degli autoveicoli alla loro scadenza annuale; le tasse di proprietà saranno rimborsate dalla Stazione Appaltante con fatturazione dedicata e distinta dalle altre spese, successiva al pagamento.

Per tale servizio non dovranno essere previsti oneri aggiuntivi oltre a quanto richiesto dalle tasse regionali e dagli oneri di incasso.

Qualora il noleggio di un veicolo dovesse cessare (termine contrattuale di scadenza, estensione contrattuale o estinzione/restituzione anticipata), l'appaltatore dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante la quota bollo restante per il periodo di mancato possesso del veicolo.”

“3. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerate con i corrispettivi contrattuali indicati nel presente Capitolato le spese, le pratiche di immatricolazione e, per il solo LOTTO 1, la tassa di proprietà degli autoveicoli a noleggio oggetto del presente contratto;”

Chiarimento:

Si segnala che la tassa di possesso (c.d. bollo auto), in base alla normativa vigente, è un onere in capo al locatario. Il Noleggiatore potrà pagare l'importo per conto della Committente, dietro delega sottoscritta da quest'ultima. Si intende pertanto che i relativi importi siano esclusi, oltre che dal canone di noleggio, anche dalla base d'asta di gara.

La modalità di fatturazione extracanonale degli importi eventualmente pagati dal Noleggiatore per la tassa di possesso seguirà la periodicità dei pagamenti fissati dalla Regione di competenza (es. annuale e/o quadrimestrale).

Eventuali rimborsi della tassa di possesso non sono previsti in base alla normativa vigente.

Risposta:

Si conferma quanto sopra indicato.

7) Capitolato Tecnico Art.7 – Rottamazione


Si chiede di poter fornire l'elenco, le caratteristiche, i libretti di circolazione dei veicoli, oltre ad eventuale documentazione fotografica che attesti lo stato dei veicoli che dovrebbero essere rottamati, per poterne valutare la fattibilità.

Risposta:

Per il Lotto 1 si allega l'elenco dei mezzi di proprietà che saranno avviati alla demolizione nel corso dell'esecuzione contrattuale (Allegato E - Elenco auto da demolire durante il contratto). Le fotografie non costituiscono elemento utile, in quanto la necessità di demolizione prescinde dallo stato della carrozzeria.

Per il Lotto 2 si precisa che allo stato attuale non risultano presenti autoveicoli da rottamare; pertanto, non è possibile fornire alcun elenco.





8) Capitolato Tecnico Art.9 – Personale

“Prima dell’inizio del periodo contrattuale la ditta aggiudicataria dovrà fornire alle Aziende Sanitarie un elenco dettagliato degli operatori che intende impiegare nell’espletamento del servizio, con le relative qualifiche professionali e i corsi di aggiornamento effettuati e/o in essere. L’Azienda Sanitaria entro 30 giorni dal ricevimento dei dati sopra citati, potrà disporre la non utilizzazione di quelle persone prive dei requisiti o che ritenesse, a proprio insindacabile giudizio, non idonee.

Il suddetto elenco dovrà essere costantemente aggiornato a cura della ditta. [..]

La ditta aggiudicataria dovrà tenere, inoltre, per ciascun dipendente i seguenti documenti:

- certificato sanitario;
- certificato penale;

I suddetti certificati dovranno essere consegnati, se richiesti, al Direttore dei Servizi Gestori del contratto e dovranno essere di data valida.

Inoltre, qualora gli Operatori della Ditta aggiudicataria utilizzino, in caso di necessità, veicoli di proprietà dell’Azienda Sanitaria, la copertura del rischio assicurativo sarà a carico dell’Azienda Appaltante.”

Chiarimento:

Si chiede conferma che l’articolo non si applichi alla fornitura in oggetto, data la natura delle prestazioni di servizi.

Risposta:

Si conferma.

9) Capitolato Tecnico Art.12 – Controlli

“La Stazione Appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l’Appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica”

Chiarimento:

Si segnala che eventuali audit/ispezioni potranno essere svolte, previo avviso, senza accesso ai locali e/o ai sistemi informatici del Noleggiatore. Potranno essere messi a disposizione i documenti relativi alla fornitura, senza poter condividere documenti interni e/o riservati.

Risposta:

Si conferma.


10) Capitolato Tecnico Art.13 – Nomina a responsabile

“Con la stipula del contratto di appalto, la ditta, ai sensi dell’art. 28 del regolamento, è nominata Responsabile del trattamento dei dati, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d’appalto e si considererà revocata a completamento dell’incarico.”

Chiarimento:

Si segnala che il noleggiatore potrà eventualmente essere nominato Responsabile del trattamento dei dati con riferimento a servizi aggiuntivi (es. carta carburante, servizi di telematica) per i quali abbia accesso a dati





personali gestiti per conto della Committente e ricorrano dunque i presupposti di cui all'art.28 del GDPR. Tale aspetto dovrà essere valutato in caso di aggiudicazione fra le parti. Con riferimento al servizio di noleggio a lungo termine le parti restano entrambe Titolari Autonomi del trattamento dei dati.

Risposta:

Si chiarisce che le osservazioni pervenute non possono essere accolte.

Nel dettaglio, con riferimento alla prima osservazione, resta fermo quanto previsto nel Capitolato Speciale; pertanto, l'operatore economico si qualifica quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR ogniqualvolta, e per qualsiasi operazione, ciò comporti il trattamento di dati personali dei dipendenti della Stazione Appaltante e/o delle Aziende Committenti.

Con riferimento al secondo quesito, considerato che l'operatore economico offre in via prevalente il servizio di noleggio dei veicoli, si osserva che costituiscono oggetto del contratto anche taluni servizi correlati, i quali comportano il trattamento di dati personali dei dipendenti della Stazione Appaltante.

11) Capitolato Tecnico Art.15 – Penalità

a) "3. E' ammessa, su richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali già comminate qualora l'Appaltatore dimostri che l'inadempienza o il ritardo è stato determinato da forza maggiore o da altra causa a lui non imputabile; non costituiscono cause di forza maggiore l'indisponibilità di personale, di mezzi o di pezzi di ricambio, salvo che non sia dimostrata l'impossibilità di avvalersi di altro personale o diverse modalità di approvvigionamento.

4. Nel caso di applicazione di 3 (tre) penali nell'arco di un anno la Stazione Appaltante si riserva di valutare la possibilità di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento."


Chiarimento:


A1) Si segnala che non può essere accettata dai partecipanti l'imputazione di penali per disservizi non riconducibili alla responsabilità del Noleggiatore. Si chiede pertanto conferma che sia prevista la disapplicazione delle penali per cause di forza maggiore o comunque non imputabili al noleggiatore (es. ritardi di produzione, indisponibilità dei ricambi per intervento manutentivo, complessità dell'intervento manutentivo), che potranno essere opportunamente giustificate anche con documentazione rilasciata a supporto dai fornitori.

Risposta:

Trattasi di previsione già contemplata nel Capitolato.

A2) Si segnala che per la tipologia di servizio offerto e le penali che potrebbero essere applicate, la previsione di risoluzione contrattuale in caso di applicazione di n.3 penali nell'arco di un anno non risulta accettabile (Es. ritardo di consegna anche di un solo giorno di n.3 veicoli su 739). Si chiede conferma che il grave inadempimento sarà condiviso e approfondito fra le parti prima di procedere con la risoluzione contrattuale.





Risposta:

Si conferma che il concetto di “grave inadempimento” sarà oggetto di specifica istruttoria e non potrà essere desunto automaticamente dal solo numero delle penali applicate.

b) “TERMINI DI CONSEGNA - mancato rispetto dei termini di cui al paragrafo 3.1 “Consegna mezzi a noleggio: luogo e tempi” : per ciascun giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna, oltre il termine indicato nell’art.3.1 della Parte Operativa Tecnica, potrà essere applicata una penale pari ad Euro 100,00 (cento/00) per ogni veicolo che subisca la ritardata consegna o che venisse consegnato senza i dispositivi Black Box e/o Corporate Car Sharing, fino ad un massimo del 25% del valore del singolo ordine di noleggio.”
Chiarimento:

Si segnala che il limite massimo del 25% del valore del singolo ordine di noleggio risulta non commisurato all’effettivo disservizio (specie laddove il ritardo sia imputabile a ritardi di produzione delle case costruttrici o degli allestitori, eventualmente giustificati) né oggettivamente sostenibile, poiché tale rischio dovrebbe essere ponderato all’interno dell’offerta di gara (es. canone mensile €700 x 60 mesi = 42.000,00x0,25 = €10.500,00 quale ammontare delle penali per singolo veicolo).
Si chiede pertanto di poter riportare al limite del 10% previsto dalla legge il tetto massimo delle penali applicabili, al fine di rendere sostenibile la partecipazione al tender.

Risposta:

Si conferma la condivisione della suddetta possibilità.

Si chiede inoltre conferma che l’eventuale erogazione di un veicolo in preassegnazione comporti la disapplicazione delle penali previste.


Risposta:

Si conferma, a condizione che la preassegnazione avvenga al valore inferiore del canone e non a prezzi maggiorati.

c) “Esclusivamente per lotti 1 e 2: TEAM DEDICATO – potrà essere applicata una penale pari ad € 100,00 (cento/00) se entro 8 ore dall’invio dell’e-mail da parte del Servizio Operativo della AZIENDA APPALTANTE che gestisce il contratto, non verrà ricevuta risposta di presa in carico del problema. Potrà essere applicata una penale di € 50,00 (cinquanta/00) al giorno sino alla risoluzione del problema, per ogni problematica non risolta entro 15 gg lavorativi dall’invio della e-mail di richiesta assistenza da parte del Servizio Operativo della AZIENDA APPALTANTE che gestisce il contratto.”
Chiarimento:

Si chiede conferma che la conferma di presa in carico della e-mail possa avvenire entro 1 giorno lavorativo dalla ricezione della stessa (dato che le 8 ore potrebbero scadere in orari di chiusura degli uffici e/o giorni festivi).





Risposta:

Si conferma che ciò dovrà avvenire entro il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento.

d) Si segnala che talvolta la risoluzione delle problematiche relative a temi di cui è richiesta la gestione da parte del Team Dedicato può protrarsi anche oltre i 15 giorni lavorativi, laddove richieda un confronto e un'analisi approfondita fra le parti (es. disallineamenti contabili e/o di fatturazione). Si chiede pertanto conferma che la penale sia applicata laddove entro 15 giorni lavorativi il noleggiatore non abbia dato prova dell'avvio della procedura di risoluzione della problematica segnalata.

Risposta:

Si conferma.

f) MANUTENZIONI - omesso o irregolare intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui al paragrafo 4.4 "Controlli periodici e manutenzione": la Stazione Appaltante potrà applicare una penale pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00) per ogni evento rilevato. Potrà essere applicata inoltre una penale di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche di ricovero mezzi in officina previste da art. 4.4 "Controlli periodici e manutenzione" della Parte Operativa tecnica."

Chiarimento:

Si chiede conferma che in caso di fornitura di veicolo sostitutivo non saranno applicate le penali previste, dato che viene garantita la mobilità del Driver.

Risposta:

Si conferma.


Inoltre si chiede di poter modificare, in un'ottica di sostenibilità dell'offerta, l'importo di penale giornaliera per ciascun giorno di ritardo, in 1/30 del canone mensile di noleggio.

Risposta:

Non si conferma quanto richiesto, in quanto resta fermo quanto previsto dal Capitolato, trattandosi di penali riferite ai tempi di presa in carico del veicolo e non ai tempi di riparazione.

Si chiede conferma che sarà applicata soltanto una delle due penali previste per il disservizio, dato che risulta eccessivamente onerosa l'applicazione di doppie penali per il medesimo evento.





Risposta:

Non si conferma quanto richiesto, in quanto qualora il veicolo venga preso in carico tardivamente e non riparato correttamente, sussistono due distinte tipologie di penale da applicare.

e) “h) VEICOLO SOSTITUTIVO - omessa fornitura del veicolo temporaneamente sostitutivo alle condizioni previste e descritte al Paragrafo 4.8, “Autoveicolo in sostituzione” della Parte Operativa tecnica: la Stazione Appaltante potrà applicare una penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00); Mancato rispetto dei termini temporali di cui al Paragrafo 4.8 “Autoveicolo in sostituzione”, Punto 1. lettera a) e b): la Stazione Appaltante potrà applicare una penale pari ad Euro 100 (cento/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella messa a disposizione del veicolo”
Chiarimento:

Nel caso in cui non fosse reperibile un veicolo sostitutivo della categoria richiesta, si chiede che la penale possa essere disapplicata nel caso in cui il noleggiatore metta a disposizione un veicolo, anche di categoria inferiore, che possa garantire la mobilità del driver.

Risposta:

Si precisa che dipende dalla tipologia di servizio cui il veicolo è adibito: qualora il servizio possa essere garantito, non sarà applicata alcuna penale; diversamente, la penale troverà applicazione.

Inoltre, si chiede di poter modificare, in un’ottica di sostenibilità dell’offerta, l’importo di penale giornaliera per ciascun giorno di ritardo, in 1/30 del canone mensile di noleggio.

Risposta:

Si precisa che non si procederà ad alcuna modifica di quanto previsto nel Capitolato.


12) Capitolato Tecnico Art.18 – Interessi

a) “8. L’importo forfettario di €40 di cui all’art.6 D.Lgs 231/2002, potrà essere riconosciuto, nei casi e alle condizioni ivi previste, per i crediti scaduti ceduti e/o non ceduti, per contratto di cessione ovvero, in caso di effettivo svolgimento di attività di recupero, per sollecito di pagamento e/o con riferimento alla somma complessivamente ingiunta e/o azionata (e alla pluralità delle fatture azionate). Mentre nulla potrà essere riconosciuto in caso di cessioni di crediti futuri (non ancora sorti al momento della cessione). In ogni caso l’importo forfettario di €40 non sarà dovuto (e non sarà esigibile) con riferimento a ogni singola fattura e sono esclusi automatismi risarcitori.”

Chiarimento:

Si chiede di chiarire la modalità di applicazione di interessi sopra descritta: €40 per ciascuna fattura rimasta insoluta?





Risposta:

Come precisato nel Capitolato e disciplinato dalla normativa richiamata, l'importo di € 40,00 non è riconosciuto per ogni singola fattura, bensì in relazione all'effettiva insorgenza dei presupposti previsti.

b) "Il Fornitore dovrà provvedere a regolarizzare la fattura e/o a trasmettere la documentazione richiesta e/o a emettere la nota di credito richiesta entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione.

Decorso il termine dei 10 giorni senza alcun riscontro o senza che la posizione sia stata regolarizzata, la Azienda Sanitaria applicherà una penale per ogni giorno di sospensione pari allo 0,5 per mille, così come previsto dall'articolo 126 del Codice degli Appalti."

Chiarimento:

Dato che la mancata regolarizzazione della fattura entro i 10 giorni previsti potrebbe essere anche dovuta a vincoli di sistema che non consentono di emettere nuovo documento contabile entro il termine richiesto, si chiede conferma che in tali casi la penale sia disapplicata.

Risposta:

Qualora il fornitore comunichi tempestivamente all'Azienda Committente, fornendo adeguata documentazione in merito agli eventuali disservizi, la penale non sarà applicata.

c) "indicazione della determina dell'Ente appaltante che ha dato luogo all'ordine" Si propone l'inserimento in uno dei seguenti campi: BCUSREF2: 2.1.2.2 <IdDocumento> oppure BCUSREF3: 2.1.2.5

<CodiceCommessaConvenzione>. Si chiede conferma

"indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato" Si propone l'inserimento in uno dei seguenti

campi: BCUSREF2: 2.1.2.2 <IdDocumento> oppure BCUSREF3: 2.1.2.5 <CodiceCommessaConvenzione>

. Si chiede conferma

Si segnala che le sezioni sopra indicate non saranno utilizzabili qualora fosse richiesto l'inserimento della tripletta NSO, che si chiede di specificare se sia richiesta.

Risposta:

La tripletta NSO è necessaria e obbligatoria.


13) Capitolato Tecnico Artt.7, 22 – Polizza

Si segnala che verrà fornito estratto della polizza assicurativa e non il documento integrale di polizza, che contiene dati non divulgabili.

Risposta:

In riferimento a quanto segnalato, si precisa che la previsione del Capitolato Speciale relativa alla consegna della documentazione assicurativa è finalizzata a consentire alla Stazione Appaltante la verifica della effettiva sussistenza delle coperture richieste, delle relative condizioni contrattuali e della conformità delle stesse a quanto prescritto dalla *lex specialis*.





Pertanto, è ammessa la trasmissione di un estratto di polizza, in luogo del documento integrale, purché lo stesso risulti completo, chiaro ed idoneo a comprovare tutti gli elementi essenziali richiesti dalla documentazione di gara.

Resta fermo che la Stazione Appaltante si riserva in ogni momento di richiedere l'esibizione integrale della polizza o di ulteriore documentazione integrativa, qualora necessaria ai fini delle verifiche di competenza o dell'esecuzione contrattuale.

14) Capitolato Tecnico Artt.9, 14 – Sicurezza

- a) Si segnala che l'art. 9 non risulta applicabile alla fornitura in oggetto, in quanto forniamo un servizio che non rientra nella richiesta del Titolo V, Dlgs 81/08. Si conferma la possibilità di produrre il DURC.
- b) Si segnala che l'art.14 non risulta applicabile alla fornitura in oggetto, in quanto non sussistono rischi da interferenza per il quale il noleggiatore rientri nell'art.26 Dlgs 81/08, offrendo solo un servizio di noleggio auto senza conducente e non svolgendo la propria attività presso il cliente o entrando nel suo ciclo produttivo.

Risposta:

a) L'aggiudicatario dovrà produrre la documentazione richiesta, ivi compreso il DURC regolare, ove previsto dalla normativa vigente e dalle ordinarie verifiche di legge. Resta fermo che tutti gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, tutela dei lavoratori e regolarità contributiva rimangono integralmente a carico dell'Appaltatore per le attività eseguite nell'ambito dell'appalto. Tale ipotesi è naturalmente subordinata all'eventuale aggiudicazione.

b) Poiché non sono previsti oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso, si conferma la non applicabilità dell'art. 14 del Capitolato.

15) Capitolato Tecnico Art.25 – Clausola di adesione

“Le condizioni contrattuali della presente gara, qualora se ne ravvisi la necessità, potranno essere estese anche ad altre Aziende appartenenti all'Area Vasta Emilia Centrale.

Si precisa inoltre che il confronto concorrenziale di cui alla presente procedura di gara sarà esteso anche alle specifiche prestazioni contrattuali richieste dalle stazioni appaltanti che potrebbero aderire successivamente agli esiti della gara.”


Chiarimento:

Si segnala che eventuali adesioni da parte di altre aziende potranno essere valide soltanto a fronte dell'accettazione del noleggiatore, che perverrà a seguito del buon esito delle verifiche amministrative (in materia di anti-riciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo e anti-corruzione) e finanziarie eseguite sulle ragioni sociali aderenti. Tale procedura non può essere derogata, nel rispetto degli obblighi normativi e procedurali.

Risposta:

L'adesione, intesa quale opzione di cui all'art. 120, comma 1, lett. a), si riferisce agli enti pubblici e, nella fattispecie, ad altre aziende sanitarie interessate. Pertanto, non è richiesta l'accettazione del noleggiatore, poiché essa sarà disposta dalla Stazione Appaltante sulla base delle specifiche necessità valutate dalla medesima.





16) Capitolato Tecnico Sez. II Art. 1.1, 3.1, 3.2 – Ordini e tempi di consegna

“b) fornire a noleggio a lungo termine i veicoli in sostituzione di quelli attualmente a noleggio con altro fornitore, alla scadenza dei noleggi stessi:

- 375 a luglio 2026

c) fornire a noleggio a lungo termine i veicoli in sostituzione di quelli attualmente di proprietà della Amministrazione Appaltante:

- 64 ad avvio del contratto

- 25 dopo dodici mesi dall'avvio del contratto

- 25 dopo 24 mesi dall'avvio del contratto”

“L'Appaltatore deve mettere a disposizione i primi 439 autoveicoli per la consegna alla data concordata come avvio dell'esecuzione dei servizi e comunque non oltre 210 giorni solari consecutivi (ovvero offerta migliorativa del fornitore) dalla data di aggiudicazione della gara. Il termine è riferito al veicolo compreso di accessori e allestimenti completi montati.”

“L'Appaltatore deve mettere a disposizione gli autoveicoli entro 210 giorni dal relativo ordine. Il termine è riferito al veicolo compreso di accessori e allestimenti completi montati.”

Chiarimento:

Si chiede conferma che luglio 2026 sia il termine di emissione dei primi 439 ordinativi del Lotto 1 e non la data di consegna attesa.

Risposta:

In riferimento al quesito formulato, si precisa che luglio 2026 non costituisce il mero termine di emissione degli ordinativi, bensì il riferimento temporale programmatico correlato alla sostituzione dei noleggi in scadenza e all'avvio della fornitura, nel rispetto dei termini massimi di consegna previsti dal Capitolato.

Resta inteso che il cronoprogramma esecutivo di dettaglio e la calendarizzazione delle consegne saranno definiti con l'aggiudicatario in fase di avvio del contratto, nel rispetto delle previsioni di gara e delle esigenze organizzative delle Aziende Committenti.


Pertanto, luglio 2026 costituisce la data presunta di avvio del contratto, che evidentemente non potrà essere rispettata; pertanto, i primi 375 + 64 veicoli dovranno essere consegnati alla data di effettivo avvio del contratto.

Per entrambi i Lotti di gara le tempistiche di consegna devono essere fissate in base a tempi di produzione, allestimento e approntamento indicati dalle Case Costruttrici e dagli Allestitori. Si chiede pertanto di poterne dare evidenza in fase di offerta, in base alle indicazioni dei fornitori, dato che le tempistiche richieste (210 giorni) sono attualmente oggetto di verifica con gli stessi. Nel caso in cui fosse confermata la richiesta di consegna a luglio 2026, la previsione dovrebbe ritenersi contraria al favor participationis, dato che solo l'attuale fornitore potrebbe garantire la mobilità del personale e l'erogazione dei servizi a partire da tale data, proseguendo con il noleggio della flotta attualmente in uso.

Risposta:

Per il Lotto 1 si accoglie la possibilità di comunicare le tempistiche di consegna in sede di offerta, fermo restando che una prima e congrua parte delle consegne iniziali dovrà avvenire entro il termine stabilito dal Capitolato (210 giorni); resta altresì inteso che il completamento complessivo delle consegne relative alla prima fase potrà richiedere un termine maggiore e, comunque, non superiore a 320 giorni solari.





Alla luce del presente chiarimento e in relazione al punto 3 del Quesito Registro di Sistema n. PI209802-26, in riscontro al quale la Stazione Appaltante ha fornito risposta con Registro di Sistema n. PI231161-26 (*“Si ritiene che una prima e congrua parte delle consegne iniziali possa essere effettuata entro il termine stabilito dal Capitolato; è comunque possibile e ritenuto accettabile che il completamento complessivo delle consegne relative alla prima fase richieda un arco temporale maggiore”*), si specifica che per “arco temporale maggiore” deve intendersi un periodo non superiore a 320 giorni solari.

Per il Lotto 2, la domanda posta è analoga a quella di cui al quesito PI209802-26; pertanto, si riporta la medesima risposta: In riferimento ai veicoli non allestiti si conferma la tempistica di 210 giorni solari. I tempi massimi di consegna possono essere estesi di 15 giorni solari, se il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità dell'Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista dovesse includere il periodo delle festività natalizie (dal 22 dicembre al 6 gennaio) e di 30 giorni solari se il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità dell'Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista dovesse includere il mese di agosto. In riferimento ai veicoli allestiti si ammette un termine di consegna di 320 giorni solari.

17) Capitolato Tecnico Sez. II Art. 2.2 – Manuale operativo

“L'Appaltatore deve dotare ogni autoveicolo oggetto del presente appalto – ivi comprese le auto sostitutive - di un “Manuale Operativo” (o documentazione equivalente), inteso come l'insieme delle procedure, regolamenti e comportamenti che il conducente e/o la Azienda Appaltante debbono seguire per la corretta fruizione del servizio di noleggio. Tale manuale deve essere custodito all'interno del veicolo unitamente alla documentazione di bordo e deve contenere almeno:

- a) i dati identificativi dell'Azienda USL di Bologna;
- b) il regolamento e comportamento da seguire in caso di manutenzione, sinistri, furto;
- c) le modalità di ritiro degli autoveicoli, di riconsegna degli autoveicoli al termine contrattuale, di richiesta auto sostitutiva;
- d) la richiesta di intervento su strada, di rimbocchi e di interventi di emergenza;
- e) la copia del modello CID (Convenzione di Indennizzo Diretto), due copie di modello CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) e il numero di telefono di emergenza dell'Appaltatore e dell'organizzazione di assistenza su strada.
- f) i recapiti telefonici dell'Appaltatore e dell'organizzazione di assistenza su strada H24/24 – 7/7 giorni e trasporto verso il centro di riparazione;
- g) le modalità di rifornimento carburante e il tipo di carburante;
- h) i permessi di accesso alle zone a traffico limitato e le modalità di sosta nelle strisce blu; (Solo in riferimento a Lotto 1);
- i) copia delle schede di Consegna di cui al successivo Punto 3.2 – Attestazione di avvenuta consegna.”

Chiarimento:


- a) Si segnala che a bordo del veicolo sarà fornita una drive case con i contatti utili e i link a cui reperire le informazioni operative per l'erogazione dei servizi. Si chiede conferma che tale operatività sia conforme a quanto richiesto

Risposta:

Si ritiene, in sostanza, che si tratti della medesima fattispecie; ciò che è fondamentale è che ciascun singolo driver possa accedere a tutte le informazioni utili relative al contratto in essere.

Pag. 14 di 28





b) Si segnala che eventuali permessi ZTL e di sosta nelle strisce blu dovranno essere richiesti da parte dell'Azienda Appaltante. Il noleggiatore, in quanto proprietario del veicolo, fornirà nulla osta per procedere con la richiesta.

Risposta:

Per il Lotto 1 si conferma.

Per il Lotto 2 si precisa che non è prevista la richiesta di permessi ZTL né di autorizzazioni alla sosta nelle strisce blu.

18) Capitolato Tecnico Sez. II Art. 3 – Carburante alla consegna
"Ciascun autoveicolo dovrà essere consegnato con almeno 5 litri di carburante."

Chiarimento:

Si chiede conferma che sia conforme alla richiesta la consegna dei veicoli con spia carburante spenta.

Risposta:

Si conferma.

19) Capitolato Tecnico Sez. II Art. 3.2 – Documenti a bordo del veicolo

"b) dotato della documentazione di bordo composta da:

- certificato assicurativo e carta verde;
- carta di circolazione;
- bollo
- manuale operativo;"

Chiarimento:

Si segnala che la documentazione sopra elencata sarà messa a disposizione in via digitale, sul portale messo a disposizione dell'Azienda Appaltante per il monitoraggio della flotta, o via e-mail su richiesta della stessa.

Si chiede conferma che tale operatività risponda alle esigenze della Stazione Appaltante.

Risposta:


Si conferma l'assenso; si raccomanda, in ogni caso, che tutti i documenti siano, all'occorrenza, stampabili dai driver.

20) Capitolato Tecnico Sez. II Art. 4.1 – Team Fleet

"L'appaltatore dovrà mettere a disposizione del Servizio Operativo della Azienda Appaltante che gestisce il contratto, oltre al numero verde di cui al precedente punto, un team di persone dedicate di cui fornirà un contatto telefonico diretto (fisso e cellulare) dedicato ai seguenti servizi:

- assistenza in fase di definizione degli ordinativi di noleggio





- attivazione, chiusura ed eventuale proroga degli ordini di noleggio
- manutenzione delle vetture
- soccorso stradale
- assistenza su black box e corporate car sharing
- gestione delle vetture sostitutive
- assicurazione e sinistri
- fatturazione

Alla Amministrazione, già in fase di presentazione delle offerte economiche, dovranno essere forniti il numero delle persone assegnate al team e rispettivi ruoli e funzioni. In caso di aggiudicazione il Locatore si impegna a fornire i riferimenti telefonici (fissi e cellulari) e indirizzi e-mail.”

Chiarimento:

Si conferma la possibilità di mettere a disposizione un team di persone dedicate da contattare direttamente per assistenza e gestione ordini di noleggio; talune problematiche tecniche dovranno, tuttavia, essere necessariamente affrontate e risolte con gli specifici reparti tecnici competenti (es. fatturazione, assistenza su black box e corporate car sharing).

Gli interventi di manutenzione, il soccorso stradale e il veicolo sostitutivo potranno essere prenotati tramite il Numero Verde e/o il portale web del noleggiatore.

Si chiede conferma che tale operatività risponda alle esigenze della Stazione Appaltante.

Risposta:

No, tale soluzione non risponde alle esigenze rappresentate. È richiesto un team dedicato alla gestione del presente contratto, contattabile mediante un unico numero, verde o non verde, dedicato ai servizi indicati nel Capitolato al punto 4.1, lett. a).

21) Capitolato Tecnico Sez. II Art. 4.2 – Servizi inclusi gestione della flotta

a) “Sistema di prenotazione dei mezzi via web e accesso ai veicoli con "chiave elettronica" (LOTTO 1)”

Chiarimento:

Si chiede conferma che non sia richiesto anche da parte delle officine, in occasione del fermo manutentivo, lo sblocco dei veicoli con app.

Risposta:

Si precisa che è il “Team Fleet e Fleet Management”, previsto al punto 4.1, lett. a) del Capitolato, che dovrà occuparsi di rendere disponibile l’accesso ai veicoli alle singole officine, provvedendo al relativo sblocco da remoto.

b) “auto sostitutiva


Pagamento Tassa di proprietà (LOTTO 1)

Assicurazione”

Chiarimento:

Si segnala che tali servizi, inclusi nel canone, non sono gestiti tramite app o portale. Il veicolo sostitutivo dovrà essere richiesto tramite Numero Verde.





Risposta:

Si conferma.

22) Capitolato Tecnico Art.4.5.b) – Centri di servizio

“Dovrà essere garantita la presenza di almeno un punto di assistenza tecnica specializzata nelle città: Ravenna, Rimini, Forlì, Cesena, Faenza, Lugo”

Chiarimento:

Si segnala che eventuali interventi di manutenzione in garanzia e/o richiami tecnici dovranno essere obbligatoriamente svolti presso la rete di casa madre, che potrebbe canalizzare il veicolo presso un centro di servizio fuori dai territori indicati.

Risposta:

Il presente punto non configura un quesito; si conferma comunque che, in caso di interventi di manutenzione in garanzia e/o richiami tecnici eseguibili esclusivamente presso la casa madre, sarà utilizzato il centro di assistenza ufficiale più vicino.

23) Capitolato Tecnico Sez.II Art.4.8 – Veicolo in sostituzione

“Il veicolo temporaneamente sostitutivo deve avere tutti i permessi di circolazione (zona ZTL, ecc.) previsti per il veicolo che viene sostituito (solo per Lotto 1) e deve necessariamente presentare le coperture assicurative e massimali non inferiori a quanto previsto nel presente Capitolato per il veicolo sostituito.”

“Il veicolo sostitutivo deve essere previsto “a guida libera” da parte di tutto il personale della Azienda Appaltante e quindi rientrare nell’utilizzo cosiddetto “in pool”; gli operatori che dovessero usufruirne non dovranno rilasciare documenti di riconoscimento privati o quant’altro di similare al momento del ritiro del veicolo sostitutivo.”

Chiarimento:

a) Si segnala che eventuali richieste di permesso di circolazione sono a carico dell’Utilizzatore.

Risposta:


Si conferma che è richiesto un limitato parco di auto sostitutive dedicato al presente contratto, in modo da consentire alle Aziende committenti di comunicare le targhe ai Comuni di afferenza.

b) I veicoli sostitutivi vengono principalmente reperiti presso società di noleggio a breve termine, prevedono un limite di Driver registrati per l’utilizzo del veicolo. Nel caso in cui il veicolo sostitutivo sia di proprietà del noleggiatore sarà consentita la “guida libera”;

Risposta:

Per il Lotto 1 devono essere previsti esclusivamente veicoli sostitutivi di proprietà del noleggiatore; pertanto, l’Azienda committente non intratterrà rapporti con società di noleggio a breve termine. Per il Lotto 2 è ammesso il ricorso ad autoveicoli sostitutivi reperiti presso società di noleggio a breve termine;





deve inoltre essere consentito, senza costi a carico dell'Azienda Committente, registrare più driver, previa consegna di copia dei relativi documenti di guida in corso di validità.

c) Si segnala che le società di noleggio a breve termine prevedono coperture assicurative rispondenti agli obblighi di legge, ma che potrebbero differire per coperture (es. diritto alla rivalsa) e/o massimali rispetto alle coperture richieste nel Capitolato di gara. Il noleggiatore non può in alcun modo far fronte ad eventuali differenze assicurative su asset non di sua proprietà, poiché non ha la possibilità di stipulare polizze integrative a tal fine; dunque, si chiede di accettare le coperture e i massimali previste dai singoli RAC, che garantiranno comunque le coperture minime di legge.

Risposta:

In relazione agli aspetti sollevati, posto che gli stessi si applicano esclusivamente al Lotto 2, si ribadisce che l'eventuale ricorso a società di noleggio a breve termine non dovrà gravare sul bilancio dell'Azienda Committente; pertanto, non sono ammessi costi a carico della medesima.

Specificamente, nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario si avvalga di società terze di noleggio, la Stazione Appaltante rimarrà estranea al rapporto intercorrente tra l'aggiudicatario e la predetta società.

In caso di fornitura di veicolo sostitutivo, nulla potrà essere richiesto, a titolo di pagamento o garanzia, né alla Stazione Appaltante né al conducente, all'atto della consegna o della riconsegna del veicolo.

A tal fine, il Fornitore si farà carico di intrattenere con le società di noleggio tutti i rapporti necessari, manlevando e sollevando l'Amministrazione Assegnataria da ogni onere o problematica connessa.

Ai veicoli sostitutivi si applicano tutte le disposizioni, nonché le coperture e i massimali assicurativi previsti dal presente Capitolato per il veicolo sostituito.

24) Capitolato Tecnico Sez. II Art. 4.12 – Assicurazione


a) Si segnala che, come in uso in tutto il mercato del noleggio a lungo termine, le garanzie diverse da RCA, Infortunio Conducente e Tutela Legale saranno fornite senza polizza assicurativa, mediante formula di limitazione di responsabilità (c.d. autoassicurazione), secondo cui il rischio resta in capo al noleggiatore, senza alcun aggravio di costi per il locatario. Tale operatività risponde, pertanto, alle richieste della Stazione Appaltante

Risposta:

Poiché il quesito è attualmente al vaglio della Stazione Appaltante, per i necessari approfondimenti d'intesa con le Aziende Committenti direttamente coinvolte nell'appalto, si precisa che la relativa risposta formerà oggetto di apposito chiarimento, il quale sarà caricato a sistema disgiuntamente dalla medesima Stazione Appaltante.

b) Si segnala che per i veicoli in noleggio a lungo termine il diritto di rivalsa è previsto, nei confronti del solo driver (e non anche dell'Amministrazione) in caso di patente scaduta o mai conseguita. Si chiede di accettare.





Risposta:

Si ritiene di poter accettare il diritto di rivalsa nei confronti del solo driver, e non anche delle Aziende Committenti, esclusivamente nei casi di patente scaduta ovvero mai conseguita.

25) Capitolato Tecnico Sez. II Art. 4.14 – Multe

“Art. 4. 15) Multe

Tutte le sanzioni pecuniarie per violazioni alle norme del Codice della Strada connesse alla circolazione degli autoveicoli, sono e restano a carico degli Utilizzatori.

L'appaltatore si impegna, entro i termini previsti dalla normativa vigente, ad inviare di volta in volta all'autorità competente la rinotifica della contravvenzione verso la Azienda Appaltante.

L'appaltatore non applicherà alla stazione appaltate nessun costo di rinotifica.”

Chiarimento:

Si segnala che per tutte le infrazioni non disciplinate dal Codice della Strada notificate al noleggiatore (es: parcheggi o pedaggi di Enti Privati, Multe estere con legislazioni diverse, Articoli comunali – es: sosta sul verde, area demanio) non è possibile proporre la rinotifica in quanto non possiamo avvalerci dell'ipotesi del combinato disposto dal vigente Codice della Strada degli art. 84 e 196; pertanto verranno pagate e fatturate al cliente locatario previa comunicazione.

Risposta:

Si conferma la descrizione.

26) Capitolato Tecnico Sez. II Art. 6 – Riconsegna

a) “La Azienda Appaltante sosterrà le spese di ripristino dell'autoveicolo, previa presentazione da parte dell'appaltatore di regolare fattura, solo nel caso di danneggiamenti imputabili ad un accertato uso improprio, incuria o negligenza, colpa grave, dolo; tali spese saranno comunque valorizzate in base ai costi applicati dai fornitori dell'appaltatore abitualmente utilizzati per le attività di manutenzione ed abbattuti percentualmente in base alla vetustà e al chilometraggio dei mezzi.

Tutte le eventuali spese di ripristino prevedono preventivamente un accordo in contraddittorio tra rappresentanti dell'Amministrazione Appaltante e dell'appaltatore per fissare numero e valore economico delle stesse (anche in relazione all'abbattimento percentuale per vetustà e chilometraggio dei mezzi).”

Chiarimento:


Si segnala che, come in uso in tutto il mercato del noleggio a lungo termine, oltre ai danni riconducibili a incuria, negligenza, dolo, colpa grave, saranno oggetto di fatturazione extracanonica a fine noleggio tutti quei danni non denunciati, attraverso i canali dedicati, prima della riconsegna del veicolo.

I veicoli a fine noleggio non saranno necessariamente riparati, ma il noleggiatore emetterà fattura sulla base di un preventivo di riparazione e gli importi oggetto di fatturazione di fine contratto potranno essere anticipati alla Stazione Appaltante attraverso un file di prefatturato. Si chiede conferma che tale operatività corrisponda a quanto richiesto nel Capitolato.

Risposta:

Stante al Capitolato Speciale (“...Tutti i veicoli forniti devono prevedere polizza Kasko totale senza franchigia...”, “... La Azienda Appaltante sosterrà le spese di ripristino dell'autoveicolo, previa presentazione





da parte dell'appaltatore di regolare fattura, solo nel caso di danneggiamenti imputabili ad un accertato uso improprio, incuria o negligenza, colpa grave, dolo. ...”, "... Eventuali danni dovuti a montaggio di accessori o modifiche all'allestimento non preventivamente autorizzati dall'Appaltatore sono a totale carico della Azienda Appaltante. ...”), alla riconsegna degli autoveicoli non potranno essere addebitate spese di ripristino per danni non denunciati prima della cessazione del contratto, per i quali sarebbe stata operante la copertura assicurativa Kasko senza franchigia.

Per i danneggiamenti, invece, imputabili ad accertato uso improprio, incuria, negligenza, colpa grave o dolo, nonché per eventuali danni derivanti dal montaggio di accessori o da modifiche dell'allestimento non preventivamente autorizzati dall'Appaltatore, l'aggiudicatario potrà emettere fattura sulla base di un preventivo di riparazione; in tal caso, l'aggiudicatario potrà altresì non procedere alla riparazione dell'autoveicolo.

b) “Sarà cura del Fornitore contattare l'Amministrazione assegnataria almeno 30 giorni solari prima della scadenza naturale o rinnovata del contratto, per fissare un appuntamento per la riconsegna che dovrà essere pianificata in accordo con le Azienda Appaltante prevedendo il ritiro o presso i servizi utilizzatori o in punti di raccolta dedicati con programmazione di max 40 unità per volta. E' previsto un periodo di tolleranza di 90 giorni solari per la restituzione dei veicoli a fine contratto. Nel caso in cui usufruisca di tale periodo di tolleranza, l'Amministrazione è comunque tenuta al pagamento della quota di canone relativa al periodo intercorrente tra la data prevista e quella effettiva di riconsegna.

In nessun caso la mancata restituzione dell'autoveicolo alla data di scadenza prevista dal contratto, salva l'ipotesi del periodo di tolleranza di cui sopra, è considerata alla stregua di proroga di fatto.”

Chiarimento:

Si segnala che l'Amministrazione dovrà dapprima segnalare al Fornitore la volontà di restituire il veicolo, tramite i canali dedicati. Dopodiché sarà cura del noleggiatore far contattare l'Utilizzatore per organizzare il ritiro.

Risposta:

Si conferma.

27) Capitolato Tecnico Art.7 - Obblighi

a) “4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel Contratto e nei relativi allegati, e l'Appaltatore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti della Azienda Sanitaria, assumendosene ogni relativa alea.”


Chiarimento:

Nel caso in cui una nuova normativa in materia di tassa di possesso dovesse riportare sul locatore l'obbligo di pagamento del bollo auto, il canone di noleggio dovrebbe eventualmente essere riadeguato al fine di includere il relativo importo all'interno del canone.

Risposta:

Si conferma.





b) “comunicare alla Azienda Sanitaria i dati relativi alle altre imprese coinvolte, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione del presente appalto, con indicazione dei soggetti responsabili, per ciascuna di esse, dell’adempimento delle rispettive obbligazioni”

Chiarimento:

Data la numerosità dei fornitori nel mercato del noleggio a lungo termine (es. si pensi alle officine), si chiede conferma che tale obbligo sussista in caso di richiesta, da parte della Stazione Appaltante, rispetto a una specifica prestazione erogata; si segnala che potranno essere forniti i dati che il noleggiatore ha la facoltà di divulgare.

Risposta:

Si conferma.

c) “L’Appaltatore rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Azienda Sanitaria e/o da terzi autorizzati per esigenze istituzionali o altre cause di forza maggiore.”

Chiarimento:

Si segnala che, ai fini della conservazione dell’equilibrio contrattuale e della sostenibilità dell’offerta imposti anche dal codice dei contratti pubblici, tale clausola non risulta accettabile dal momento in cui non si possono conoscere, ad oggi, eventuali cause di forza maggiore che potrebbero obbligare a richiedere l’attivazione dei rimedi contrattuali e/o normativi previsti per la revisione dei prezzi offerti in gara. Si chiede conferma che la clausola non escluda la facoltà di revisione dei prezzi e/o la disapplicazione delle penalità contrattualmente previste in caso di richieste che comportino maggiori oneri e/o variazioni di condizioni di mercato.

Risposta:


Non sono ammesse accettazioni parziali delle condizioni previste dal Capitolato Speciale.

d) “8. L’Appaltatore prima dell’avvio dell’esecuzione del servizio, si obbliga a: garantire l’individuazione e la presenza, sul territorio di pertinenza del lotto, per i lotti 1 e 2, di almeno un Referente Operativo che possa assicurare il necessario supporto durante l’esecuzione del contratto più un sostituto in sua vece;”

Chiarimento:

Si chiede conferma che la disponibilità di un referente commerciale dedicato che può recarsi in visita presso le sedi della Committente per consulenza e supporto ai fini dell’emissione degli ordinativi, sia una soluzione operativa in linea con le esigenze sottese alla richiesta. In caso contrario, potrebbe essere leso il favor participationis, in caso di fornitore già presente sul territorio.





Risposta:

Per il Lotto 1 si precisa che il “Referente Operativo” fa parte del Team Fleet, che dovrà essere garantito per l'intera durata contrattuale. L'articolo richiamato prevede che almeno il Referente Operativo debba essere comunicato prima dell'avvio del contratto, mentre gli altri componenti del Team Fleet potranno essere comunicati all'avvio del contratto.

Per il Lotto 2 è ritenuta sufficiente la disponibilità di un referente commerciale dedicato, che possa recarsi presso le sedi dell'Azienda Committente per attività di consulenza e supporto ai fini dell'emissione degli ordinativi, quale soluzione operativa coerente con le esigenze sottese alla richiesta.

28) Capitolato Tecnico Art.6 – Periodo di prova

“L'impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di quattro mesi a far data dall'inizio effettivo delle attività/fornitura. Qualora, durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione/la consegna della fornitura non risponda alle norme previste dal presente Capitolato e/o all'offerta tecnica proposta dall'impresa in fase di gara, la Azienda Sanitaria comunicherà alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere.

Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, la Azienda Sanitaria ha la facoltà di risolvere il contratto, con lettera inviata via PEC e di aggiudicare il servizio all'impresa che segue in classifica, senza che l'Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (Art.1456 c.c. Clausola risolutiva espressa).”

Chiarimento:

Si rileva che tale clausola sembra porsi in contrasto con il carattere continuativo tipico del servizio di noleggio e, inoltre, non sembra neppure necessaria, giacché in caso di inadeguatezza (grave inadempimento) dell'appaltatore, sia il codice appalti che il codice civile, oltre che la lex specialis di gara, consentono all'Azienda Appaltante di risolvere il contratto con il fornitore, peraltro con aggravio per il fornitore inadempiente. Si chiede pertanto conferma che tale clausola non sia applicabile alla fornitura in oggetto.

Risposta:

Si conferma quanto previsto nel Capitolato Speciale; pertanto, non sono ammesse accettazioni parziali delle condizioni ivi contemplate.


29) Capitolato Tecnico Art.13 – Riservatezza

“Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Azienda”.

Chiarimento:

Si chiede conferma che si preveda la possibilità di utilizzare sistemi di memorizzazione e conservazione dei dati con accesso limitato internamente al gruppo del noleggiatore, benché appartenenti ai principali servizi di cloud disponibili sul mercato.





Risposta:

È consentito l'utilizzo di servizi cloud esterni, purché sia rispettata la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e purché i dati siano memorizzati e conservati all'interno dello Spazio Economico Europeo.

30) Capitolato Tecnico Art.19 – Subcontratti

“Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:

Art. (.....)

(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).”

Chiarimento:

Si chiede conferma che tale clausola si riferisca a contratti eventualmente stipulati ad hoc per la fornitura. I subcontratti relativi alla fornitura in oggetto sono, infatti, per definizione, contratti già conclusi al momento della partecipazione alla gara, per cui non è possibile procedere all'inserimento di una specifica clausola. Si chiede conferma che la disposizione si intenda adempiuta attraverso la clausola presente nei contratti con i Ns fornitori che obbliga al rispetto della L.136/2010.

Risposta:

Si conferma che la clausola si riferisce a contratti eventualmente stipulati ad-hoc.

31) Capitolato Tecnico Art.27 – Intesa per la Legalità

a) “Clausola n. 2

L'impresa si impegna a comunicare alla Azienda Sanitaria l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art.3, lett. a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.”


Chiarimento:

Si segnala che, per la tipologia di servizio erogato, il noleggiatore prevede numerosi contratti di collaborazione continuativa per la fornitura dei servizi a tutti i propri clienti, in continua variazione (es. si pensi alla rete di officine convenzionate su tutto il territorio nazionale), per cui tale obbligo risulterebbe eccessivamente oneroso da adempiere. Si conferma, come indicato in precedente richiesta di chiarimento, la possibilità, a richiesta della Stazione Appaltante, di dare informazione sui fornitori coinvolti per l'erogazione di specifiche prestazioni.

b) “Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di





cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza."

"Clausola n. 8

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiaro altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p."

Chiarimento:

Si chiede conferma che tali clausole, che obbligano a comunicazioni verso la specifica Prefettura con cui l'Azienda Appaltante ha siglato l'Intesa, siano applicabili soltanto verso eventuali Appaltatori che abbiano sede sullo stesso territorio.

c) "Clausola n. 10

La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente."

Chiarimento:

I subcontratti relativi alla fornitura in oggetto sono, per definizione, contratti già conclusi al momento della partecipazione alla gara, per cui non è possibile procedere all'inserimento di una specifica clausola.

I fornitori del noleggiatore hanno sottoscritto contratti che prevedono il rispetto del Codice Etico dello stesso, con principi assimilabili a quanto sancito nell'Intesa per la Legalità siglata dalla Stazione Appaltante. Si ritiene pertanto che la richiesta sia ottemperata tramite la sottoscrizione di tali accordi.

Risposta:

Come precisato nel Capitolato Speciale, l'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm>, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Si allega il suddetto documento per opportuna e completa lettura (*Patto d'Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale*).

32) Capitolato Tecnico Sez.II Art.7 – Fornitura stazioni di ricarica


a) Si chiede conferma che la fornitura sia esclusa dalla base d'asta per ciascun Lotto indicata all'art.3 del Disciplinare di gara alla voce "Noleggio veicoli e loro gestione";

Risposta:

Si conferma che la medesima è esclusa.

b) Si chiede di poter specificare, per entrambi i lotti, le sedi presso cui dovrebbero essere installate le colonnine/wall box;





Risposta:

Si precisa che le wall box saranno installate dall'Ufficio Tecnico della Stazione Appaltante e non dalla ditta appaltatrice.

c) Si chiede di specificare se unitamente alla stazione di ricarica debba essere inclusa nel servizio anche l'erogazione dell'energia elettrica.

Laddove l'approvvigionamento di energia elettrica sia in capo alla Stazione Appaltante, si chiede di poter conoscere il fornitore ingaggiato;

Risposta:

Nel servizio non è inclusa l'erogazione dell'energia elettrica. Eventualmente, in caso di aggiudicazione, tale quesito sarà sottoposto all'Ufficio Tecnico (fornitore ingaggiato).

d) Per la tipologia di servizio richiesto, che esula dal settore di mercato del noleggio a lungo termine, al fine di fornire un servizio di primaria qualità, si chiede conferma che lo stesso possa essere erogato mediante contratti stipulati direttamente tra l'Azienda Appaltante e un fornitore terzo, individuato dal noleggiatore, pertanto svincolato dall'offerta di gara, relativa al servizio di noleggio di veicoli.

Risposta:

Si conferma.

33) Capitolato Tecnico Art. 5) INTERVENTI MANUTENZIONE EXTRACANONE (LOTTO 1)

“Prima dell'effettuazione delle manutenzioni straordinarie extracanone (sui veicoli di proprietà o in comodato) l'appaltatore presenterà preventivo alla Stazione appaltante.”

Chiarimento:


In caso di incuria o negligenza dell'utilizzatore, la riparazione sarà a carico del cliente. Il noleggiatore, in quanto proprietario dei veicoli, anche al fine di non prolungare i tempi di fermo, procederà alla riparazione degli stessi, senza informare preventivamente e richiedere benestare per intervenire con la riparazione.

Si segnala che potrà essere data evidenza di eventuali importi oggetto di fatturazione extracanone mediante un file di prefatturato delle voci extracanone, con cadenza da concordare. Si chiede conferma che tale operatività sia in linea con le esigenze della stazione appaltante.

Risposta:

Gli interventi di manutenzione extra canone sono riferiti esclusivamente ai mezzi di proprietà della Stazione Appaltante (Lotto 1), per i quali si farà ricorso ai fornitori convenzionati con l'Appaltatore; si procederà successivamente a separata fatturazione.





34) Capitolato Tecnico Sez. Il Art 4.8) - Autoveicolo in sostituzione

“L'Appaltatore deve provvedere alla sostituzione definitiva dei veicoli forniti a noleggio a lungo termine dall'Appaltatore stesso, oggetto del presente appalto, nei seguenti casi:

- a) in caso di furto o incendio;
- b) quando, anche a seguito della riparazione, l'autoveicolo non funzioni o funzioni in modo da non garantire la sicurezza del conducente;
- c) per il verificarsi di almeno sei interventi di manutenzione straordinaria nell'arco di dodici mesi, per malfunzionamenti non attribuibili ad incuria del conducente, usura o sinistri;
- d) per il verificarsi di interventi di manutenzione straordinaria che comportino il fermo dell'autoveicolo per un totale uguale o superiore a 60 giorni solari nell'arco di dodici mesi, per malfunzionamenti non attribuibili ad incuria del conducente, usura o sinistri.

L'Appaltatore può provvedere alla sostituzione definitiva dei veicoli forniti a noleggio a lungo termine dall'Appaltatore stesso oggetto del presente appalto o dei veicoli di proprietà della Stazione Appaltante per danno grave dell'autoveicolo che renda antieconomica la riparazione per l'Appaltatore o per la Azienda Appaltante.”

Chiarimento:

- a) in caso di sostituzione definitiva del veicolo, il nuovo veicolo ordinato avrà durate e percorrenze contrattuali nuove e non quelle residuali del contratto che viene chiuso;

Risposta:

No; relativamente alle eventuali sostituzioni previste nell'articolo richiamato, la durata e la percorrenza del nuovo veicolo saranno pari a quelle residue del contratto che viene chiuso.

- b) il canone di noleggio del veicolo sostitutivo definitivo sarà oggetto di accordo fra le parti in base alle condizioni di mercato in vigore al momento del nuovo ordine (prezzo di listino, sconto costruttore, tasso di interesse, valore residuo);

Risposta:


No; il canone di noleggio rimarrà quello previsto dal contratto che si conclude per causa di forza maggiore.

- c) rispetto ai casi indicati alle lettere c) e d), si segnala che nei primi due anni di vita il veicolo è coperto da garanzia della Casa Costruttrice; pertanto, dovrà essere casa madre ad indicare una difettosità del veicolo che comporti la chiusura del contratto, a prescindere dal numero e/o dalla durata dei fermi manutentivi. Si chiede inoltre di escludere i casi di indisponibilità dei ricambi e/o complessità degli interventi che comportino un prolungamento dei tempi di fermo.

Risposta:

No; i punti c) e d) sono stati previsti a maggior tutela della Stazione Appaltante e, come tali, rimangono confermati.





35) Capitolato Tecnico Art.Art. 4.4) Controlli periodici e manutenzione

“Sono a totale carico dell'Appaltatore e comprese nei canoni di noleggio e gestione la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria degli autoveicoli forniti a noleggio a lungo termine dall'aggiudicatario. L'Appaltatore non potrà reclamare alcunché nei confronti della Azienda Appaltante, ad esclusione degli interventi imputabili ad un accertato uso improprio, incuria o negligenza, colpa grave, dolo, per i quali verranno addebitati alla Azienda Appaltante gli importi derivanti dal ripristino dell'autoveicolo. SPECIFICATAMENTE PER LOTTO 1: La gestione della manutenzione ordinaria dei veicoli di proprietà della Azienda Appaltante è da considerarsi compresa nel canone di “gestione” degli autoveicoli; la manutenzione straordinaria dei veicoli di proprietà della Azienda Appaltante saranno remunerate extracanone, con le modalità indicate all'articolo "manutenzioni extracanone".

Chiarimento:

Si segnala che tutti i servizi erogati sui veicoli di proprietà dell'azienda appaltante dovranno essere oggetto di fatturazione extracanone, sia per la manutenzione ordinaria che straordinaria, con gestione dunque a libro aperto, oltre al riconoscimento del canone mensile di gestione degli autoveicoli. Tale operatività è vincolante ai fini della possibilità di presentare offerta.

Risposta:

Non si accetta l'operatività proposta dalla ditta, in quanto il Capitolato individua in maniera chiara ciò che rientra nella manutenzione ordinaria e ciò che deve intendersi per manutenzione straordinaria.

36) ALLEGATO C1 Scheda Offerta Economica LOTTO 1

a) Si chiede conferma che l'importo di €60/mese in colonna “G” nella scheda di offerta economica del Lotto 1, per i veicoli richiesti in noleggio a lungo termine, sia un refuso;

Risposta:

Si conferma che non si tratta di refuso.


b) Si chiede di specificare a cosa si riferisce l'importo di €60/mese in colonna “G” nella scheda di offerta economica del Lotto 1, per i veicoli di proprietà dell'Azienda appaltante e/o per i veicoli in comodato. Si chiede conferma che si tratti di fee di gestione dei servizi richiesti per la gestione di questi veicoli, oltre agli importi che verranno fatturati extracanone per ciascun servizio erogato.

Risposta:

Si conferma che trattasi di fee relativa alla gestione complessiva dei servizi accessori al noleggio puro richiesti nel Capitolato.

Saranno fatturate extra canone esclusivamente le riparazioni straordinarie dei mezzi di proprietà della Stazione Appaltante, con riferimento al Lotto 1.





37) Firma documenti di offerta

Si chiede conferma di poter sottoscrivere i moduli di offerta economica in formato pdf, allegando a portale anche i documenti in formati excel non sottoscritti.

Risposta:

Si conferma, a condizione che la documentazione sia sottoscritta digitalmente secondo le modalità richieste e che il file Excel sia altresì caricato in formato editabile.

